

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

101.

SITZUNG

18 - 3 - 1971

Presidente: V. FIORESCHY

Vicepresidente: BERTORELLE

VI. LEGISLATURA - VI. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proposta di impugnativa avanti la Corte Costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente « Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici » (presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Magnago, Vaja, Steger, Dejaco ed altri) (16/D)

pag. 3

INHALTSANGABE

Antrag auf Anfechtung des Gesetzes Nr. 11 vom 11. Februar 1971 betreffend « Neuregelung der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke » vor dem Verfassungsgerichtshof (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Magnago, Vaja, Steger, Dejaco u.a.)

Seite 3

**A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI**

(Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Bertorelle).

Ore 10.12.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 4.3.1971.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti per malattia: il cons. Lucia-ner e il cons. Sembenotti; per impegni a Roma: il cons. Nicolodi.

La seduta odierna si svolge in orario continuato. Viene trattato solo l'argomento che sarà discusso adesso. La seduta poi viene rinviata e il Consiglio verrà convocato a domicilio. La seduta è stata convocata per l'estrema urgenza di prendere una posizione, rispetto alla ri-

chiesta di impugnativa formulata dalla S.V.P. La legge è stata pubblicata il giorno 22 sulla Gazzetta Ufficiale e il giorno 24 scade il termine dei 30 giorni per l'eventuale impugnativa, e c'è quindi la necessità di tutti questi adempimenti. Non c'era altra possibilità che fare la seduta odierna.

Trattiamo pertanto la **Proposta di impugnativa avanti la Corte Costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente "Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici"**

(presentata dai Consiglieri regionali Benedikter, Magnago, Vaja, Steger, Dejaco ed altri) (n. 16/D).

(Interruzione).

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter è venuto in questo momento qui da me per chiedere lo spostamento dell'ordine del giorno . . .

(Interruzione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte in aller Form ersuchen, das Thema Anfechtung des Pachtgesetzes bereits jetzt zu behandeln,

damit wir heute auf jeden Fall die Beschlußfassung vornehmen können, da der für die Rekursvorlage festgelegte Termin, der 24. März, in weniger als einer Woche erreicht ist. Die Landesregierung hat vor 14 Tagen beschlossen, den Antrag der Regionalregierung zu unterbreiten und wie sich herausgestellt hat, soll ihn die Fraktion im Regionalrat einbringen. Wir haben das übliche Verfahren ohne Verzug eingeleitet, das Gesetz ist jedoch erst am 22. Februar im Staatsgesetzblatt veröffentlicht worden, das erst Ende Februar erhältlich war, so daß erst zu jenem Zeitpunkt Einsicht genommen werden konnte. Wie gesagt, wir haben im Hinblick auf die Kürze der Frist, die nur 30 Tage beträgt, unverzüglich das übliche Verfahren — Beschluß der Landesregierung, Antrag an die Regionalregierung und, wie es sich ergeben hat, selbständiger Antrag im Regionalrat — eingeleitet, weshalb uns nicht vorgeworfen werden kann, daß wir nicht rechtzeitig um die Anfechtung angesucht hätten, ist doch dafür gewöhnlich der Regionalrat über Antrag der Regionalregierung oder auch einer Fraktion zuständig. Ich verweise auf die Geschäftsordnung, derzufolge im Fall von kurzen, unaufschiebbaren Terminen das Verfahren hinsichtlich der Behandlung durch die Kommission nur soweit als möglich angewendet bzw. davon abgesehen werden kann. In diesem Fall betrifft es die Berichterstattung, denn ich kann nur mündlich, ohne schriftliche Unterlagen, über die Behandlung durch die Kommission aussagen.

(Desidero proporre formalmente di trattare ora l'impugnazione della legge sull'affitto dei fondi rustici, per poter approvare ancora oggi la relativa delibera, poiché il termine della presentazione del ricorso scade il 24 marzo, cioè fra meno di una settimana. La Giunta provinciale ha deciso 14 giorni fa, di sottoporre la ri-

chiesta alla Giunta regionale ed è stato inoltre stabilito che la stessa verrà presentata in Consiglio regionale dal gruppo consiliare. Abbiamo avviato senza esitazione la solita procedura, la legge tuttavia è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22 febbraio, che fu reperibile soltanto verso la fine di detto mese, per cui non ci è stato possibile prenderne subito visione. Come già detto, dato il breve termine di 30 giorni, abbiamo avviato immediatamente la solita procedura — delibera della Giunta provinciale, richiesta alla Giunta regionale e come è risultato, presentazione di un'apposita richiesta in Consiglio — per cui non ci si può rimproverare che non avessimo provveduto in tempo al ricorso, di competenza del Consiglio regionale, su richiesta della Giunta o di un gruppo consiliare. Mi richiamo al regolamento interno, secondo cui, nel caso di brevi o di improrogabili termini, l'iter procedurale delle commissioni va seguito nel limite del possibile, e se necessario omissis. Nel caso specifico trattasi della relazione, in quanto, non essendo a tal riguardo in possesso di un documento, posso relazionare soltanto oralmente in merito alla trattazione da parte della commissione.)

PRESIDENTE: Il cons. Benedikter ha fatto la proposta di anticipazione di questo argomento e quindi di spostamento del punto dell'ordine del giorno. Ci sono osservazioni?

Metto in votazione la proposta Benedikter: è accolta a maggioranza, con 8 voti contrari e 1 astenuto.

Alla proposta di impugnativa della legge si applicano, in quanto possibile, le norme previste per le proposte di legge — dice l'art. 41 del Regolamento —. Quindi la parola è data al proponente, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La parola nuovamente al cons. Benedikter, presidente della Commissione, per la lettura della relazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge*).

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, se ci rifacciamo ad alcuni episodi, in parte lontani, in parte più vicini, che hanno movimentato il dibattito in seno a questa Assemblea, mentre abbiamo portato determinati problemi che riguardano la riforma della struttura economica e sociale del nostro paese, non ci meravigliamo di questa nuova proposta che viene avanzata da parte del gruppo della S.V.P., e non ci meravigliamo, nel caso specifico, avendo presente quello che è stato l'atteggiamento dei rappresentanti della S.V.P. in seno al Parlamento italiano nel corso dell'*iter* di questo provvedimento di legge. La nuova legge nazionale di riforma, come sappiamo, dell'affitto, è una delle prime importanti conquiste del mondo contadino e una prima riforma di struttura approvata dal Parlamento, che il movimento operaio, democratico, ha posto negli ultimi tempi all'ordine del giorno della vita nazionale del paese. Ognuno di noi ha presente che si è trattato di un *iter* molto lungo, di una battaglia aspra e tormentata, il cui risultato non riguarda soltanto l'agricoltura, ma l'economia nazionale in generale, e le cui vicende hanno posto in rilievo il grande problema degli schieramenti e dei blocchi di forze sociali e politiche, che sono necessari in Italia se si vuole assicurare lo sviluppo

democratico della società e se si vuole consentire che questi problemi delle riforme sociali passino dai desideri e dalle enunciazioni a provvedimenti concreti e reali. La nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento importante, per molti aspetti: per le prospettive che apre per tutti gli altri contratti agrari, che il centro-sinistra si era illuso di poter chiudere con la legge del 1964 e per le possibilità nuove che offre lo sviluppo unitario del mondo contadino all'avanzata della democrazia nelle campagne. Diciamo questo perché questa legge dà un colpo — e mi pare sia stato riconosciuto dalle masse contadine, dalle loro associazioni, dalle forze politiche che hanno consentito la sua approvazione in Parlamento — dà un colpo alla pretestuosa divisione del mondo contadino, aprendo possibilità diverse per l'assetto sociale e produttivo nelle campagne, e dà un colpo alla teoria di quella maggioranza sufficiente, che poi in fondo non è in grado di portare avanti riforme avanzate e serie nel paese, dimostrando altresì il ruolo, la funzione, il peso dei partiti operai, di un partito come il nostro, nell'ambito della vita nazionale, quando si vogliono realizzare i processi riformatori.

Infatti non a caso il «Corriere della Sera» ha parlato di «famigerata legge» Cipolla-De-Marzi. Furibondo è stato l'attacco della stampa conservatrice, ostinata la opposizione della destra, della stessa S.V.P., insieme al Parlamento; numerosi tentativi di una parte stessa della D.C. di voler cambiare in peggio il testo unificato. Cosa stabilisce, in fondo, questa legge? Fra le cose più importanti, ne vogliamo ricordare alcune: innanzi tutto l'agganciamento del canone di affitto a un dato certo, che è quello del reddito catastale, e quindi la possibilità di una riduzione concreta e precisa per i canoni di affitto da parte dei fittavoli. Il diritto dell'affittua-

rio ad assumere iniziative per la gestione delle imprese e la partecipazione ad associazioni di fittavoli, di lavoratori della terra, sia per l'attività di trasformazione, commercializzazione di prodotti, sia per la stessa coltivazione dei terreni. Vi è il riconoscimento in questa legge del lavoro della donna a tutti gli effetti, vi è il diritto per i fittavoli — e questo è uno dei punti di notevole rilievo — ad essere destinatari dei contributi e degli investimenti pubblici. E' questo forse un fatto tanto rivoluzionario da spaventare la S.V.P.? Indubbiamente rappresenta una conquista importante, che da una parte ci fa avvicinare a traguardi che sono stati raggiunti da altri paesi del MEC, decenni e decenni or sono, e assieme ci spinge ad andare più seriamente, affrettatamente avanti per attuare quel dettato costituzionale, che non deve continuare a rimanere una vuota parola, che assegna alla proprietà una funzione sociale e impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata.

Noi sapevamo che resistenze si erano manifestate in tutto l'arco di discussione. La pace sociale, quella dei 120 miliardi all'anno di rendita nel solo settore dell'affitto, è indubbio che è stata scossa, e ci rendiamo conto che ci sia oggi chi cerca ancora di portare avanti la battaglia per impedire la applicazione della legge. Ecco allora che si fa paladina anche qui da noi, di questa causa, la S.V.P. Noi diciamo invece che occorre andare più avanti nel campo dei contratti agricoli; occorre andare verso la trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, verso la proprietà contadina associata, verso il principio di dare tutta la terra a chi effettivamente la lavora. Cosa ci propone invece oggi il gruppo della S.V.P.? Ci propone di impugnare le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, 11, 13, 14, 23 di questa legge statale n. 11, per violazione dello Statuto speciale nel suo insie-

me e di alcuni articoli in modo particolare, come il 4, l'11, il 13. Ebbene noi avremmo potuto e potremmo concordare su un rilievo che riguardasse l'art. 2, in merito ad attribuzioni specifiche che vengono assegnate, per esempio, ai prefetti, nella nomina delle Commissioni tecniche provinciali. Crediamo che da questo punto di vista ci sia un rilievo da fare all'art. 2 della legge. Si tenga però conto che anche noi abbiamo formulato molte osservazioni e critiche, ma dinanzi al rischio di peggiorare la legge, così come era uscita dal Senato, come veniva avanti da parte di talune forze politiche, abbiamo preferito invece che essa venisse approvata nel suo testo originario, in modo da assegnare un punto fermo, preciso alle rivendicazioni delle masse contadine italiane. Ma voi volete invece andare oltre, voi volete impugnare le altre parti sostanziali della legge, argomentate nel vostro disposto, con la specifica struttura agraria del maso chiuso in Alto Adige. Ebbene, colleghi della S.V.P., se voi volete impugnare tale parte del disegno di legge, in rapporto appunto a questa particolare struttura agraria dell'Alto Adige, lo faccia la Provincia di Bolzano, non vedo il perché debba essere in questo modo coinvolta l'Assemblea regionale, non vedo il perché si parta da questo elemento specifico e caratteristico dell'economia agraria di una parte del territorio regionale, per coinvolgere l'insieme della struttura agraria della regione e quindi, inevitabilmente, per portare un danno a masse notevoli di coltivatori diretti, fittavoli del Trentino. Ma dall'insieme della vostra tematica e dagli articoli che chiedete di impugnare, noi abbiamo la netta impressione che si voglia ostacolare una legge che ancora parzialmente cerca di tagliare le unghie alla rendita parasitaria. Ebbene, a voi e ai colleghi della D.C. noi chiediamo dove vanno a finire allora tutti i vostri discorsi di voler modificare il mec-

canismo di sviluppo economico del Paese, di volere le riforme, se nemmeno una legge come questa può avere cittadinanza all'interno della S.V.P. e nella stessa regione del Trentino - Alto Adige. Colleghi democratici cristiani, noi siamo qui in presenza di un altro prezzo che viene chiesto alla vostra alleanza di governo in regione. Ricordate la questione dei vini di Caldaro, la famosa impugnativa sulla legge di collocamento, per citarne soltanto alcuni. Ebbene, noi vi diciamo: state attenti, perché in questo modo voi vi ponete contro gli interessi delle masse contadine. In questo modo voi vi ponete obiettivamente, al di là di tutte le parole, contro le riforme che mirano a colpire inevitabilmente determinati interessi parassitari nel nostro paese, per favorire uno sviluppo economico-sociale nell'interesse della collettività. Ecco perché respingiamo l'impugnativa che viene richiesta, e chiameremo tutti i fittavoli a valutare il vostro attacco aperto alle loro conquiste, perché riteniamo che fundamentalmente qui vengano richieste indubbiamente impugnative nei confronti di alcune disposizioni di ordine tecnico, ma invece si tende ad impugnare quella parte delle norme sostanziali che hanno teso effettivamente a innovare, anche se non in modo completo, quella che era la vecchia legge per ciò che riguarda l'affittuario, per consentire quindi novità che possono aprire processi nuovi più avanzati nel campo economico, nel campo produttivo nelle nostre campagne.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Io devo, prima di tutto, lamentare il fatto che la relazione della Commissione non è stata distribuita, dato che si tratta di un argomento così importante e

il mio gruppo non fa parte della Commissione. Io capisco che ci sia fretta, ma ogni volta che arriva in Consiglio un argomento di questo tipo, c'è sempre fretta. Io ritengo che la Commissione si poteva fare qualche giorno prima o ritardare il Consiglio di qualche giorno e non sarebbe successo niente.

AGOSTINI (P.L.I.): E' successo che scadeva il termine.

AVANCINI (P.S.D.I.): Mi rivolgo al Presidente del Consiglio regionale, non all'avv. Agostini, per lamentare il fatto che la relazione della Commissione non sia stata distribuita, e che il Presidente della Commissione abbia fatto una relazione che non è una relazione, ma abbia detto soltanto che la Commissione si è riunita e con 7 voti ha approvato questa impugnativa. Detto questo, io ho appreso con piacere gli apprezzamenti che ha fatto il collega Virgili su questa legge, che è una legge del centro-sinistra. Indubbiamente è una legge che è stata portata avanti dal Governo di centro-sinistra, e che poi è stata approvata dal Parlamento, ma non v'è dubbio che è una legge di iniziativa governativa, e che pertanto ha l'etichetta del centro-sinistra. Le valutazioni che ha fatto il collega Virgili mi trovano consenziente. Indubbiamente è un passo avanti per fare qualche cosa di concreto, per sanare gli squilibri, squilibri che nel settore dell'agricoltura sono più vistosi che negli altri settori, sono squilibri addirittura macroscopici, ed è un passo avanti verso l'obiettivo di dare effettivamente la terra a chi la lavora, in maniera che la terra non debba essere oggetto o soggetto di speculazione da parte di chicchessia. Un passo avanti, dico io, verso l'emancipazione dei servizi della gleba, che purtroppo ancora ci sono in

Italia, e forse resteranno ancora, nonostante questa legge. Io ritengo — io non sono un giurista, e non entro nel merito giuridico — io ritengo che il maso chiuso qui non c'entri proprio per niente. Io ritengo che coloro che prenderanno o che hanno la possibilità di prendere in affitto il maso chiuso, possano senz'altro prenderlo, sottostando a quelle che sono le disposizioni di questa legge. Pertanto certi privilegi che vengono richiesti da parte della S.V.P., certi motivi di conservazione che vengono richiesti con l'impugnativa di questa legge, ci trovano senz'altro contrari. Noi molte volte abbiamo dato il nostro assenso per l'impugnativa di una legge, proprio per dare la possibilità a certi gruppi di adire la Corte costituzionale, ma in questo caso noi riteniamo che il motivo fondamentale non sia assolutamente un motivo accettabile e noi voteremo decisamente e senza riserve contro questa impugnativa, anche se ci rendiamo conto che non tutte le competenze della Regione sono state rispettate con questa legge; ma questo direi che è un fatto di sempre. Mi pare che molto spesso abbiamo dovuto lamentare in questo Consiglio che il Parlamento nel varare le leggi non ha tenuto conto di quelle che sono le nostre competenze, ma, come ha detto il collega Virgili, si tratta di questioni marginali che non intaccano la sostanza della legge. Certamente parlare di prefetti per la nostra regione non è una cosa che ci faccia piacere, anche perché i prefetti nella nostra regione non ci sono e indubbiamente le competenze della Regione non sono rispettate. Tuttavia la motivazione principale che è contenuta in questa deliberazione, che ci è proposta per l'approvazione del Consiglio regionale, riteniamo che sia assolutamente inaccettabile, in quanto questa legge per noi è una legge sociale, è una legge di avanguardia, è una legge che deve essere rispettata anche nella nostra regione, anche

tenendo conto della legge e del diritto del maso chiuso. E pertanto voto contrario del mio gruppo alla impugnativa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Begründung im Anfechtungsantrag spricht für sich, und es bedarf keiner weiteren Erläuterungen, da jeder lesen und sich somit überzeugen kann, daß es die Wahrung und Verteidigung der Zuständigkeit betrifft. Ich möchte daran erinnern, daß unsere Vertreter — Abgeordneter Riz und Senator Brugger — sich in der Abgeordnetenversammlung bzw. im Senat in diesem Sinne ausgesprochen haben. Ich lese zum Beispiel die Erklärung des Abgeordneten Riz in der Kammer: « Ich erinnere daran, daß der Artikel 3 des Statuts — es ist Artikel 4 — der Region Trentino - Südtirol, der Artikel 4 des Statuts der Region Friaul-Julisch Venetien, der Artikel 14 des Statuts der Region Sizilien, der Artikel 2 des Statuts des Aostatales und der Artikel 3 des Statuts der Region Sardinien den Regionen primäre gesetzgeberische Befugnis auf dem Sachgebiet der Landwirtschaft zuerkennen. Die entgegengesetzte These würde nach unserer Meinung eine sehr schwere Verletzung der Statuten und der verfassungsmäßigen Rechte der Regionen mit Sonderstatut darstellen. Ich melde daher schon heute unseren Rekurs beim Verfassungsgerichtshof an, wenn mit diesem Gesetz, wie ich den Absichten der Kommission entnommen habe, unsere autonomen Zuständigkeiten und Befugnisse verletzt werden sollten. » Das ist die in der Abgeordnetenversammlung abgegebene Erklärung! Tatsächlich hat sich sowohl in der Abgeordnetenversammlung als auch im Senat vor allem die Landwirtschafts-

kommission mit diesem Gesetz befaßt. Auch die Justizkommission hat sich mit bestimmten Gesichtspunkten auseinandergesetzt. Es ergibt sich bereits aus dem System, daß wir nur die Frage der Zuständigkeit aufwerfen können. Die Erklärung, daß das Gesetz wegen Verletzung der Artikel 4, 11 und 13 angefochten wird, betrifft die Zuständigkeit und nicht den Inhalt. Das sollte klargestellt werden! Dazu möchte ich sagen, daß zum Beispiel Senator Brugger in einem diesbezüglichen Interview folgendes gesagt hat: « Diese Neuregelung war angebracht, weil die Bestimmungen über das Ausmaß des angemessenen Pachtschillings pro Hektar und Kulturgattung in den verschiedenen Produktionsgebieten äußerst schwierig und mangelhaft geregelt waren. Die Auseinandersetzungen zwischen Eigentümern und Pächtern über die Höhe des zu leistenden Pachtschillings nahmen von Jahr zu Jahr zu usw. » Er hat die Notwendigkeit einer Neuregelung im Sinne des Artikels 44 der Verfassung und die Schaffung eines gerechteren Verhältnisses anerkannt.

Nun möchte ich als Ergänzung zu der im Antrag enthaltenen Begründung folgende Stellungnahme nachholen: Ich bin als Vertreter der Provinz Bozen und als stellvertretender Präsident der Landesregierung Mitglied der interregionalen Kommission für Programmierung. Diese Kommission trifft seit Einsetzung der Regionen mit Normalstatut und seit der Wahl deren Organe mit den Präsidenten dieser Regionen zusammen. Ich habe nun in drei Sitzungen im Zusammenhang mit einer Beratung über das Volkswohnbaureformgesetz und in zwei Sitzungen mit Beratungen über die Sanitätsreform Zeuge sein können, wie sich genannte Präsidenten zur Wehr setzen, um die von ihnen erachtete angemessene Zuständigkeit vom Staate zu erlangen, während wir darauf Bedacht nehmen, daß die bereits beste-

henden Zuständigkeiten nicht geschmälert werden. Diesen Standpunkt vertreten einvernehmlich mit allen Regionen mit Normalstatut der Präsident der Lombardei Bassetti, der Präsident des Latiums Mechelli und der Präsident der Region Emilia Romagna Fantì. Gestern hat eine Sitzung stattgefunden, und ich möchte darauf hinweisen, daß diese drei Präsidenten, von denen jener der Region Emilia Romagna der Kommunistischen Partei angehört, einen — wie sie selber immer betonen — gemeinsamen Standpunkt einnehmen und gegenüber den Regierungsvertretern, wie den Ministern Giolitti, Lauricella und Mariotti eine Sprache führen, die wir nicht gewöhnt sind: sie setzen sich in viel selbstbewußteter Art zur Wehr und auch sie sind der Ansicht, daß sie sich im Parlament durchsetzen werden, falls es ihnen in der Kommission nicht möglich sein sollte. Sie verfechten eine weitestgehende Auslegung der Sachgebiete, die unter die regionale Zuständigkeit fallen. Sie behaupten zum Beispiel, daß das Sachgebiet « assistenza sanitaria ed ospedaliera » alles umfassen muß, was Gegenstand der Sanitätsreform ist; der Staat darf keinen Unterschied zwischen « assistenza sanitaria ed ospedaliera » und Hygiene und Sanität machen und nur einen Teil der Befugnisse autonom übertragen und die anderen nur teilweise delegieren. Sämtliche unter die Sanitätsreform fallende Sachgebiete müssen autonom übertragen werden. Ferner wird der Standpunkt vertreten, daß das staatliche Reformgesetz nur allgemeine Reformgrundsätze enthalten soll und alles andere der autonomen Regelung der Regionen mit Normalstatut zu überlassen ist. Ich möchte dazu folgendes sagen: Uns geht es darum, daß mit keinem Staatsgesetz über Ämter und Personal der Region — in diesem Fall der Region oder der Provinz — verfügt werden darf. Mit keinem Staatsgesetz dürfen Regional- oder Landesgesetze un-

mittelbar abgeändert werden. Das ist untragbar; wenn wir uns diesbezüglich nicht zur Wehr setzen, ist es der Anfang vom Ende der eigentlichen Regionalautonomie! Autonomie heißt eigene Gesetzgebung. Wie wir wissen, ist gestern oder vorgestern im Rahmen der Steuerreform ein Artikel für das Staatsgesetz abgefaßt worden, womit das regionale Gesetz über die Einführung der Inhaberaktien abgeändert werden soll, da der Staat unterstreichen will, daß es nur Namensaktien geben darf. Meiner Ansicht nach kann diese seine Haltung der Region gegenüber nicht zugelassen werden.

Unterbrechung.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bitte, anderswo treten Sie für jene ein, die die weitestgehende Regionalautonomie verteidigen. Der Staat darf nicht mit eigenem Gesetz Regionalgesetze abändern. Wenn er den Grundsatz des Verbots der Inhaberaktien einführt, muß sich auch die regionale Gesetzgebung daran halten, welche jedoch nur mit eigenem Gesetz und nicht mit Staatsgesetz abgeändert werden darf. Ich möchte Ihre Meinung hören, wenn zum Beispiel die Region Emilia-Romagna sozial fortschrittlichere Gesetze erlassen würde, als es die Staatsgesetze sind und ihre Gesetzgebung vom Parlament abgeändert würde.

Ich möchte sagen, daß wir hinsichtlich unserer Auffassung über soziale Gerechtigkeit von keiner Seite Belehrungen anzunehmen brauchen, denn ohne auf unsere Landesgeschichte zu verweisen wird durch die Volkswohnbaugesetzgebung der Provinz Bozen eine fortschrittlichere Haltung gezeigt als sie der Staat einnimmt. Wir haben vorgesehen, daß bei Errichtung von sogenannten Volkswohnbauzonen von seiten einer Gemeinde 60% des Bedarfes für die nächsten 10 Jahre gedeckt sein

müssen. Dies wurde mit Staatsgesetz bisher nicht festgelegt und auch in dem noch zu verabschiedenden Reformgesetz, dessen Text im « Sole 24 ore » veröffentlicht wurde, ist folgendes zu lesen: « Die Gemeinden können den Bedarf bis zu 50% decken. » Wir haben auch in anderer Hinsicht zum Beispiel eingeführt, daß die Ablösung der Volkswohnbauzonen zu dem im « Gesetz von Neapel » festgelegten Preis zu erfolgen hat, wenn jedoch eine gütliche Einigung zustandekommt, ein Zuschlag von 10% gemacht werden kann. Das neue Volkswohnbaureformgesetz übernimmt auch diese Bestimmung. Sie war bereits mit Landesgesetz vorgesehen und wird jetzt im staatlichen Reformgesetz aufgenommen. Somit können wir sagen, daß unsere, seit dem Jahre 1963 bestehende Volkswohnbaugesetzgebung fortschrittlicher ist als die Staatsgesetzgebung. Darüberhinaus möchte ich auf unsere Geschichte verweisen. Bei uns in Tirol hat es nie Leibeigenschaft gegeben. Die sich in Überzahl befindenden Bauern konnten ihren Beruf immer frei ausüben und auch hinsichtlich der sozialen Verhältnisse in der Landwirtschaft herrschte im Verhältnis zum Süden und Norden Italiens größere Gerechtigkeit.

Ich werde meine Rede sofort beenden, aber ich frage mich noch, warum wir wegen dieser Anfechtung in Aufregung geraten sollen. Wie es scheint und wie aus den Ausführungen zu entnehmen ist, gibt uns der Verfassungsgerichtshof recht. Meiner Meinung nach hat er auch keine andere Wahl, denn es ist doch nicht zulässig, daß mit Staatsgesetz über die Landes- und Regionalämter verfügt wird und Regionalgesetze abgeändert werden. Sollte es sich wirklich um ein Reformgesetz handeln, muß von der Region oder vielleicht spätestens in einem Jahr von den Provinzen die Gesetzgebung an den Reformgrundsatz angepaßt werden. Dann müs-

sen wir uns darüber auseinandersetzen, was sozial gerecht und sozial fortschrittlich ist, und Sie haben Gelegenheit zu beurteilen, ob unser diesbezüglicher Vorschlag dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit entspricht oder nicht. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Wenn uns der Verfassungsgerichtshof recht gibt und es sich um einen Reformgrundsatz handelt, sind wir gezwungen, denselben zu übernehmen, was jedoch keinen Rückschritt bedeutet. Ich erinnere an unsere Gesetzesanfechtung über die Arbeitsvermittlung der landwirtschaftlichen Arbeiter. Auch damals wurde in erster Linie von seiten der kommunistischen Abgeordneten ein heftiger Widerstand gegen diese Anfechtung geleistet. Wir hatten erklärt, daß wir nicht die sozialen Erwägungen des Gesetzes, sondern vielmehr die Auswirkungen auf unsere ethnische und sprachliche Identität anfechten würden. Somit können die sozialen Grundsätze beibehalten werden, auch wenn der Verfassungsgerichtshof uns in dem angefochtenen Punkt recht gibt. Er hat uns in der Tat recht gegeben und festgelegt, daß bei uns nach wie vor bis zu sechs Landarbeiter unmittelbar und nicht über die Arbeitsvermittlung angestellt werden können, da kein Amt festsetzen kann, welche Person in die Familiengemeinschaft des Bauern aufgenommen wird. Die im Jahre 1949 festgelegte Bestimmung muß als Schutz der Volksgruppe beibehalten werden. Abgesehen von diesem Punkt ist der soziale Aspekt des Gesetzes gewahrt worden.

Aufgrund dieser Erwägungen wünsche ich, daß der Regionalrat seine Zuständigkeit wahr, denn einerseits werden wohl im gesamten Italien die autonomen Befugnisse konsolidiert, andererseits werden besonders von allen Ministern schöne Worte gemacht, unabhängig davon, ob sie nun der einen oder anderen Partei angehören. Dies ist mein Eindruck, den ich

bei der interregionalen Kommission gewonnen habe. Wenn es darum geht, die regionale Zuständigkeit anzuerkennen, wird um die kleinste Kleinigkeit gefeilscht und gesagt, daß laut Meinung der Juristen in Rom der Begriff « assistenza sanitaria ed ospedaliera » die Präventivmedizin usw. nicht umfaßt. Den Regionen bleibt dann nichts anderes übrig, als sich an die im Staatsgesetz vorgesehene Regelung zu halten, oder, wie gestern von denselben zu vernehmen war, soll anstelle zahlreicher Krankenkassen eine Dachorganisation gebildet werden, die jedoch nichts anderes als ein « strumento operativo » des Staates sein wird. So ist von den Regionen auch der Reformgesetzentwurf des Ministers Mariotti bezeichnet worden.

(La motivazione contenuta nella richiesta di impugnativa parla di per sè, per cui non necessita di ulteriore illustrazione, poiché ognuno è libero di leggerla e di convincersi che la stessa tende a tutelare e difendere le competenze. Desidero ricordare che i nostri rappresentanti — l'onorevole Riz ed il senatore Brugger — si sono espressi in tal senso alla Camera dei Deputati, rispettivamente al Senato. A tal proposito dò lettura di quanto dichiarato dall'onorevole Riz alla Camera: « Ricordo che l'articolo 3 dello statuto — in realtà si tratta dell'articolo 4 — della Regione Trentino - Alto Adige, l'articolo 4 dello statuto della Regione Friuli - Venezia Giulia, l'articolo 14 dello statuto della Regione Siciliana, l'articolo 2 dello statuto della Valle d'Aosta, e l'articolo 3 dello statuto della Regione Sarda conferiscono alle rispettive Regioni la competenza legislativa primaria nel settore dell'agricoltura. La tesi contrapposta rappresenterebbe anche a nostro avviso una grave lesione degli statuti e dei diritti costituzionali delle Regioni a statuto speciale. Annuncio pertanto sin d'ora il nostro ricor-

so alla Corte Costituzionale, qualora questa legge, — come ho appreso dalle intenzioni della commissione, venisse a ledere le nostre funzioni e competenze autonome. » Questa è la dichiarazione fatta alla Camera! In effetti sia alla Camera, come pure al Senato soprattutto la commissione agricoltura si è occupata di questa legge. Anche la commissione giustizia ha discusso determinati punti di vista. Dal sistema risulta quindi che possiamo sollevare soltanto la questione della competenza; la dichiarazione che la legge viene impugnata per lesione degli articoli 4, 11 e 13 riguarda, sia ben chiaro, la competenza e non il contenuto! A tal proposito mi si permetta di dire che, ad esempio, il Senatore Brugger ha dichiarato in una intervista quanto segue: « Questo riordinamento era opportuno, poiché le norme sull'adeguata pigione pro ettaro e sulla varietà delle colture nelle varie zone di produzione erano disciplinate in modo difficile e carente. Le divergenze fra proprietari ed affittuari sull'ammontare della pigione aumentavano di anno in anno. » Egli ha riconosciuto la necessità di un riordinamento a sensi dell'articolo 44 della Costituzione, nonché la creazione di una più giusta ed equa condizione.

Per integrare la motivazione contenuta nella richiesta, mi si permetta di prendere la seguente posizione: quale rappresentante della Provincia di Bolzano e sostituto del Presidente della Giunta provinciale, faccio parte della commissione interregionale per la programmazione. La commissione si riunisce, dalla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e dall'elezione dei rispettivi organi, con i presidenti di queste Regioni. In occasione di tre sedute e cioè di una riguardante le consultazioni sulla legge dell'edilizia popolare e di altre due sulla riforma sanitaria sono potuto essere testimone come predetti presidenti lottino per otte-

nere dallo Stato un'adeguata competenza, mentre noi badiamo che non vengano limitate le sussistenti competenze. Su questo punto insistono di comune accordo con le altre Regioni a statuto ordinario il presidente della Lombardia Bassetti, il presidente del Lazio Mechelli ed il presidente della Regione Emilia Romagna Fantì. Proprio ieri ha avuto luogo la seduta e desidero indicare che questi tre presidenti, dei quali quello dell'Emilia Romagna appartiene al partito comunista, assumono, come loro stessi amano sottolineare, un unitario atteggiamento e parlano ai rappresentanti del Governo come ai ministri Giolitti, Lauricella e Mariotti in una lingua a noi insolita: lottano più consapevolmente e pure loro sono dell'avviso che riusciranno a far valere in Parlamento le proprie ragioni, qualora ciò non fosse possibile in sede di commissione. Propugnano una più ampia interpretazione delle materie di competenza regionale. Loro affermano, ad esempio, che il settore dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera deve comprendere tutto quanto è oggetto della riforma sanitaria; lo Stato non può distinguere l'assistenza sanitaria da quella ospedaliera e l'igiene dalla sanità e trasferire soltanto parte delle competenze in senso autonomo e delegare le rimanenti solo parzialmente. Tutte le materie che riguardano la riforma sanitaria vanno trasferite come competenze autonome. Si ritiene inoltre che la legge nazionale di riforma dovrebbe contenere soltanto generiche massime riformatrici e permettere alle Regioni a statuto ordinario di attuare una regolamentazione autonoma. Mi si permetta quindi di dire quanto segue: a noi interessa che con nessuna legge statale si possa disporre sugli uffici e sul personale della Regione, in questo caso della Provincia. Con nessuna legge nazionale si possono modificare direttamente leggi regionali e provinciali. Ciò non è tollerabile e se non ci op-

porremo sarà questo l'inizio della fine della vera e propria autonomia regionale, in quanto autonomia significa poter disporre di una propria legislazione. Come sappiamo, ieri o ieri l'altro nell'ambito della riforma tributaria è stato redatto un articolo per la legge nazionale, con il quale si dovrebbe modificare il provvedimento legislativo regionale sull'introduzione delle azioni al portatore, dato che lo Stato desidera sottolineare che si possono emettere soltanto azioni al nominativo. A mio avviso questa sua posizione assunta nei confronti della Regione non è tollerabile.

(Interruzione).

BENEDIKTER (S.V.P.): Prego, in altri casi Lei si schiera dalla parte di coloro che difendono la più ampia autonomia regionale. Lo Stato non può modificare con propria legge altri provvedimenti legislativi regionali. Se quindi s'introduce la massima del divieto delle azioni al portatore, a ciò deve attenersi pure la legislazione regionale, che può essere modificata soltanto con propria e non con legge nazionale. Vorrei sentire la Sua opinione, qualora, ad esempio, la Regione Emilia Romagna emanasse leggi socialmente più progredite di quelle statali, ed il Parlamento provvedesse a modificare tale legislazione.

Desidero dire che per quanto riguarda la nostra concezione sulla giustizia sociale non abbiamo bisogno di altrui insegnamenti, poiché senza indicare la storia della nostra Provincia, l'amministrazione provinciale di Bolzano dimostra con la legislazione sull'edilizia popolare un atteggiamento più progredito, di quello assunto dallo Stato. Abbiamo previsto che con l'apprestamento di aree per la cosiddetta edilizia popolare, nei prossimi 10 anni i Comuni dovranno coprire il 60% del fabbisogno. Ciò non è stato finora stabilito con nessuna legge nazionale e

pure dalla legge di riforma, peraltro non ancora approvata, il cui testo è stato pubblicato su « Sole 24 ore », si apprende che i Comuni possono coprire il fabbisogno fino al 50%. Anche in tal senso, ad esempio, abbiamo previsto che l'acquisto delle aree riservate all'edilizia popolare va effettuato al prezzo stabilito nella legge di Napoli, qualora però si riuscisse a venire ad un accordo amichevole, è possibile aumentare detto prezzo del 10%. La nuova legge sulla riforma dell'edilizia popolare recepisce anche tale norma, già prevista dalla legge provinciale. Possiamo pertanto affermare che la nostra legislazione sull'edilizia popolare, di cui disponiamo dall'anno 1963, sia più progredita di quella statale. Desidero però indicare pure la nostra storia. Nel Tirolo non vi furono mai servitù. I contadini in soprannumero hanno potuto sempre esercitare liberamente la propria professione e anche riguardo le condizioni sociali, nel settore agricolo vi fu sempre maggior giustizia rispetto all'Italia settentrionale e meridionale.

Concluderò subito il mio intervento, ma mi pongo ancora la domanda per qual motivo dovremmo agitarci per questa impugnazione. A quanto sembra, e come si può apprendere dalle esposizioni, la Corte Costituzionale ci darà ragione. A mio avviso non le rimarrà altro, non essendo tollerabile che con una legge nazionale si possa disporre sugli uffici provinciali e regionali e modificare provvedimenti legislativi della Regione. Se si dovesse trattare effettivamente di una legge di riforma, la Regione o meglio entro il termine massimo di un anno le Province dovranno adeguare la propria legislazione alla massima riformatrice. Dovremo quindi discutere su ciò che è giusto e socialmente progredito, ed allora Le sarà data la possibilità di giudicare, se la nostra proposta corrisponda o meno al concetto della giustizia sociale, ma ciò non è ora in discussione. Se la Corte costi-

tuzionale ci darà ragione e si tratterà di una massima di riforma, saremo costretti a recepire la stessa, la qual cosa non significherà tuttavia un regresso. Ricordo la nostra impugnativa della legge sul collocamento dei lavoratori agricoli. Anche in quell'occasione i consiglieri comunisti si sono opposti energicamente all'impugnazione. Avevamo dichiarato che non avremmo impugnato le considerazioni sociali della legge, ma gli effetti della medesima sulla nostra identità etnica e linguistica. Con ciò si potrebbero mantenere le massime sociali anche qualora la Corte costituzionale ci desse ragione sul punto impugnato. In effetti essa ha accolto la nostra tesi, stabilendo che un'azienda poteva assumere direttamente fino a 6 lavoratori agricoli, senza dover rivolgersi all'ufficio di collocamento, poiché nessun ufficio può stabilire quale persona va assunta nella comunità familiare del contadino. La norma stabilita nell'anno 1949 deve essere mantenuta a tutela del gruppo etnico. A prescindere da questo punto l'aspetto sociale della legge è stato fatto salvo.

In base a queste considerazioni desidero che il Consiglio regionale mantenga la propria competenza, poiché da una parte in tutta Italia si vanno consolidando le competenze autonome, mentre dall'altra tutti, i Ministri in particolare, pronunciano belle parole e ciò indipendentemente dalla loro corrente politica di appartenenza. E' questa un'impressione che ho avuto in seno alla commissione interregionale. Quando però si tratta di riconoscere la competenza regionale si cavilla su ogni più piccola cosa, affermando che secondo l'opinione dei giuristi romani il concetto di assistenza sanitaria ed ospedaliera non comprende la medicina preventiva. La legge nazionale contiene inoltre regolamentazioni che privano le Regioni di molte competenze, oppure, come si è potuto apprendere ieri in merito alla medesima, le nume-

rose casse di malattia verrebbero sostituite da un'unica organizzazione nazionale, che non sarà altro che uno strumento operativo dello Stato. Così è stato caratterizzato dalle Regioni anche il disegno di legge di riforma del Ministro Mariotti.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Lascierò al collega Agostini trarre le conclusioni sul piano giuridico, ed esprimere quindi il parere definitivo su questa legge da parte del gruppo liberale. Io vorrei soltanto rispondere brevemente e cortesemente ai colleghi che mi hanno preceduto, pur convenendo con il collega Benedikter, che qui non è affatto in discussione quello che è il contenuto della legge. Pur tuttavia, siccome sono state fatte delle considerazioni sulla legge stessa da parte di altri gruppi politici, così, anche il gruppo liberale, per bocca mia, risponde a queste considerazioni. Il collega Virgili parla di rendita agraria parassitaria. Ora io vorrei domandare al collega Virgili perché, ma perché ti limiti, caro collega Virgili a parlare di rendita agraria parassitaria? Allora tutte le rendite dovute a un capitale sono parassitarie! Qui è proprio un problema e una questione di principio. Evidentemente ci troviamo di fronte a un principio marxista che . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): . . . Che evidentemente considera la proprietà un furto, detto in termini, così, di divulgazione pratica . . .

VIRGILI (P.C.I.): (Interrompe).

CRESPI (P.L.I.): Ma lasciami parlare, Virgili! Io mi rifaccio invece a un altro concetto, un concetto neo capitalista, liberale, chiamalo come vuoi, che considera la proprietà invece certamente non un furto. Chiaramente una proprietà che però (come diceva giustamente... non so se l'hai detto tu o se l'ha detto Avancini) deve avere, per essere giustificata, un contenuto sociale. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Ma esaminiamola adesso un pochino questa rendita agraria, così parassitaria, come sostiene il tuo gruppo e come sostengono gli altri gruppi di sinistra. Che cosa stabilisce questa legge? si domanda il collega Virgili. E mi pare di aver afferrato che, prima di tutto, questa legge lega il canone di affitto a un punto fisso, a un punto certo, così mi pare che abbia detto — sono parole sue — cioè a quel famoso reddito domenicale. Ma collega Virgili, collega Virgili e altri colleghi della sinistra, ma vi pare proprio, così, per non adoperare dei termini demagogici, ma per rimanere nella realtà economica, ma vi pare proprio che quel reddito domenicale sia un punto fisso, un punto certo? Ma vi sono redditi domenicali che risalgono, quando ci sono, perché certe volte non ci sono neppure, che risalgono ai primordi del '900, quindi sono redditi domenicali assolutamente superati. Io vi dico che se applicassimo quel 12, quel coefficiente di moltiplicazione del 12, il più basso...

VIRGILI (P.C.I.): (*Interrompe*).

CRESPI (P.L.I.): ... Permetti ... Il 12, il più basso, per ora, sì, considero il più basso, la proprietà non sarebbe neppure in grado di pagare le tasse; non ci arriverebbe. Col 45, gli attuali canoni fissati dalle commissioni di equo canone sono ridotti a circa il 40, il 50%. Questi sono dei calcoli economici. Ci sono dei van-

taggi degli affittuari. La legge prevede dei vantaggi. Su questo noi liberali siamo perfettamente d'accordo, colleghi comunisti, colleghi socialdemocratici e tutti gli altri colleghi di sinistra. L'art. 10 e gli articoli seguenti, 11, ecc., sia pure con qualche modificazione, ci trovano sostanzialmente consenzienti, perché in effetti esiste — io lo ammetto — esiste una certa proprietà parassitaria, e quella noi vogliamo eliminarla, esattamente come voi. Quella proprietà dei baroni siciliani, tanto per non fare nomi, del barone che se ne sta a Roma e che ritira i quattrini, sfruttando la terra. Ma questo, per esempio, non succede affatto nella pianura padana, e tu Virgili che sei un padano...

VIRGILI (P.C.I.): (*Interrompe*).

CRESPI (P.L.I.): Be' va bene, anch'io

(*Interruzione*).

CRESPI (P.L.I.): Va bene, va bene, avremo delle esperienze diverse.

(*Interruzione*).

CRESPI (P.L.I.): Con questa legge effettivamente la funzione della proprietà viene completamente svuotata. Ripeto che è una questione di principio. Vogliamo svuotarla completamente? Va bene, io avrei preferito un esproprio, un esproprio anche ... guardate ... senza dare nulla in cambio, ma questa forma di esproprio, non sulla proprietà, ma sul reddito, è una delle cose più ingiuste, è una delle cose più anomale che mai si siano viste. Soltanto gli italiani potevano pensare una cosa di questo genere, e io che sono italiano, che mi vanto di

essere italiano, che ho combattuto per l'Italia, in questo momento mi vergogno di avere davanti una legge di questo tipo!

RAFFAELLI (P.S.I.): Vede che noi ci siamo vergognati per 40-50 anni della legge vecchia . . .

AVANCINI (P.S.D.I.): Cambia la legge!

CRESPI (P.L.I.): Vergognamoci insieme, Raffaelli!

RAFFAELLI (P.S.I.): *(Interrompe)*.

CRESPI (P.L.I.): Andare più avanti nell'affittanza agraria, dice sempre il collega Virgili. Ma più avanti verso quale traguardo? Verso la terra a chi la lavora, ha detto Virgili, e Avancini ha ripreso il concetto. Be', ecco, questo è un concetto che io non posso più, a un certo momento, accettare, così, sic et simpliciter, perché può sembrare un concetto di una grandezza sociale, di una certa magnificenza sociale, accettabile da tutti. Ma in realtà la proprietà agraria, in un sistema come il nostro — e noi siamo, viviamo in questo sistema —, ha una funzione imprescindibile dal punto di vista economico. Ne parlavo con un collega che la pensa — l'altro giorno, fuori di qui — che la pensa in maniera diversa dalla mia, e io gli facevo presente una cosa di questo genere. Adesso, per esempio le banche danno certi mutui, li danno, per fare delle miglorie. Guardate, pensiamo sempre ai proprietari che fanno qualche cosa, che lavorano, che amano la loro terra, non pensiamo ai baroni siciliani sui quali vi dò . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Sono d'accordo con voi. Ma questi signori, questi proprietari, che poi sono signori per modo di dire, che cosa fanno? Garantiscono il mutuo con la loro terra. Attualmente qual è la banca che darà un mutuo, qual è il proprietario che si metterà a fare delle miglorie? Lo faranno gli affittuari, dite voi . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Ma almeno lo facesse- ro gli affittuari, ma non lo fanno gli affittuari, perché gli affittuari non hanno la possibilità di garantire il mutuo.

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): . . . Per quanto la legge avrebbe potuto essere migliorata, avremmo potuto approvarla anche noi, avrebbe potuto essere una legge che poteva essere accettata da tutte le parti politiche. Avete voluto farla soltanto con un criterio di penalizzare, di colpire la proprietà. Ecco che cosa avete voluto. E naturalmente è anche chiaro che poi questa proprietà si ribella e non vedo per quale motivo dovete meravigliarvi.

Io mi sono meravigliato di alcune delle parole di Avancini. Ho molto rispetto dei socialdemocratici, molto, però mi sento anche . . .

AVANCINI (P.S.D.I.): *(Interrompe)*.

CRESPI (P.L.I.): Va be', non importa. D'accordo, le mie parole sono delle parole che possono essere accolte con piacere dal partito socialista italiano e con dispiacere dal partito socialista democratico italiano. E' come quando, durante . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Non vi farà niente, va bene . . . E' come durante le elezioni politiche americane, quando ci sono delle prese di posizione dei russi a favore di questo o di quest'altro candidato, solo per metterlo in difficoltà. Io non ho invece nessuna intenzione di mettere in difficoltà i colleghi o gli amici, se mi permettete, socialdemocratici, come sono amici tutti i colleghi.

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Oh, per quello ci sei anche tu, caro Tanas, nella stessa, precisa difficoltà.

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Comunque io direi . . .

TANAS (P.S.D.I.): *(Interrompe).*

CRESPI (P.L.I.): Be', io con i fascisti non ci sono mai stato e quindi perciò lasciami fuori da questa faccenda.

Comunque, io vorrei dire ai socialdemocratici che essi hanno un complesso, che in termini non parlamentari si potrebbe definire « una coda di paglia », il complesso cioè di sentirsi spostati a destra, e pertanto, per non sentirsi spostati a destra, per evitare questo complesso, ecco che si spostano su delle posizioni di sinistra . . .

TANAS (P.S.D.I.): E' un processo alle intenzioni!

CRESPI (P.L.I.): No, non è un processo alle intenzioni!

(Interruzioni varie).

CRESPI (P.L.I.): Quando mi si parla di servi della gleba — e l'ha già rilevato qui anche il collega Benedikter — evidentemente si fanno delle illazioni di estrema sinistra. Dove sono questi servi della gleba nella pianura padana?

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Dove siamo? Ma qui siamo con la posizione degli affittuari! I braccianti non c'entrano con questa legge. Qui ci sono gli affittuari, e gli affittuari nella pianura padana, cari amici, certe volte sono molto, ma molto più capitalisti dei proprietari. E chiunque di voi lo può dire e lo può osservare.

(Interruzioni varie).

CRESPI (P.L.I.): E in quanto . . .

(Interruzioni varie).

CRESPI (P.L.I.): Eh, ma lasciatemi parlare! Possibile che sia interrotto ogni minuto secondo?

Mi fate fare una doppia fatica in questa maniera!

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): Comunque, per concludere, vorrei ricordare agli amici socialdemocratici e anche agli amici repubblicani, che non so come voteranno, che uno degli eroi del pensiero repubblicano, Cattaneo — non sarà certo un liberale, era un repubblicano — Cattaneo sosteneva che almeno nella pianura padana l'affitto era una delle forme di conduzione, che

permettevano alla pianura padana stessa di essere all'avanguardia per quanto riguarda la conduzione agricola . . .

(Interruzione).

CRESPI (P.L.I.): . . . E' uguale, è preciso, Raffaelli. Guarda, io conosco questi problemi, li conosco e ti posso dire che è la stessa cosa. D'altra parte tutta l'esperienza del MEC ci prova che dico, che sto dicendo delle cose esatte. Non pretendo di convincervi, ma almeno non pretendiate voi di convincere me.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri. Io devo ribadire in aula quanto ho detto stamattina in Commissione, allorquando ho elevato una vibrata protesta per i metodi con cui questioni molto delicate, molto complesse e molto importanti, come le impugnative di leggi statali, vengono portate all'ultimo momento all'attenzione della Commissione, convocata per telegramma, e come questa tecnica sia lesiva, non solo di fondamentali principi democratici che presiedono al funzionamento degli organismi elettivi, ma sia anche particolarmente antidemocratica, per quanto riguarda i rapporti fra questa Assemblea e le Commissioni e il corpo elettorale. Noi abbiamo ormai una serie di precedenti, in campo di impugnative di leggi statali, e in tutti questi casi — ultimo quello della impugnativa della legge sul collocamento dei salariati agricoli, dei dipendenti da aziende agricole — abbiamo appunto visto questa tecnica, questa procedura, di portare come alibi la imminente scadenza del termine di impugnativa per strozzare la discussione e, ancor prima di strozzare la discus-

sione, per negare ai singoli gruppi politici, particolarmente a quelli di opposizione, il tempo sufficiente per approfondire le questioni che sono questioni normalmente complesse, e soprattutto per prendere contatto con la propria base elettorale, per prendere contatto anche con le singole classi sociali, con le categorie dei cittadini che ci hanno mandati in questo Consiglio e che riteniamo doveroso debbano essere consultati e sentiti, specialmente su questioni così importanti e delicate. Ed io penso che non sia casuale questa tecnica. Si intende proprio, specialmente per quanto riguarda l'impugnativa di questa legge, si intende proprio assumere una delibera a tamburo battente, impedendo ai consiglieri della sinistra di approfondire e sviluppare il dibattito e soprattutto impedendo anche alle categorie interessate a questa impugnativa — e parlo dei fittavoli, ma parlo anche dei mezzadri e dei coloni — di esprimere la loro voce, di esprimere la loro protesta, di esprimere la loro volontà, la quale è certamente in contrasto frontale con le decisioni che la maggioranza del Consiglio regionale va ad assumere. Ora il tema che abbiamo di fronte è molto impotrante, è molto importante in campo nazionale e ha una sua importanza notevole anche in campo regionale. Sulla importanza nazionale io non intendo intrattenermi, per il fatto anche che il mio collega e compagno Virgili ha già toccato l'argomento inerente la delicatezza, l'importanza ed anche la natura innovativa di questo provvedimento che ora discutiamo. Ricordiamo le prese di posizione dei singoli partiti, ricordiamo lo scontro acuto, logorante, che si è sviluppato per settimane e settimane in Parlamento, nel tentativo, da parte della destra interna ed esterna alla D.C., di svuotare il provvedimento stesso dei suoi contenuti innovatori oppure di condurre un'azione dilatoria e defatigatoria, in modo da insabbiare

la legge. Ma ricordiamo anche d'altra parte le grosse manifestazioni di contadini, di fittavoli, di mezzadri, le grosse manifestazioni che sono culminate or sono un mese circa a Roma con una sfilata di cinquantamila persone, le quali sono andate di fronte al Parlamento, rivendicando appunto che questa legge, da tanto tempo auspicata e necessaria, non solo per quel che riguarda le aspettative dei fittavoli, ma anche per quanto riguarda l'interesse generale della collettività, venisse approvata finalmente e varata. Poiché qui, signori, non si tratta di un tema il quale interessi solamente i fittavoli. Sappiamo che i fittavoli nella provincia di Trento e di Bolzano non sono una massa considerevole di popolazione, benché siano presenti e il caso dell'affitto non sia affatto un caso isolato. Sappiamo però che accanto al problema dell'affitto esiste il problema della mezzadria e della colonia parziaria, e sappiamo pure come ci siano orientamenti politici molto forti e che vanno crescendo, intesi a considerare questa legge di riforma dell'affitto come un primo passo per poi prendere per mano tutta l'altra complessa questione dei contratti agrari, mezzadria, colonia parziaria, ecc., e trasformare tutti questi contratti in affitto, in modo da spazzar via da nostro paese e anche dalla nostra regione determinati istituti ormai medioevali, che rappresentano una delle cause fondamentali dalle quali deriva la crisi della nostra economia agricola; crisi della nostra economia agricola, la quale è evidenziata da molti fatti, ma uno dei quali penso di poter sottolineare: il fatto che il principale contributo allo squilibrio della nostra bilancia commerciale, della bilancia commerciale italiana, è dato proprio dalla importazione abnorme di prodotti agricoli dall'estero, importazione che è dovuta proprio al fatto che la terra nel nostro Paese non è convenientemente sfruttata, non rende convenien-

temente, proprio a causa anche di rapporti, come quelli dell'affitto, come quelli della mezzadria e della colonia parziaria, ecc., i quali rappresentano un autentico freno, un autentico blocco a uno sviluppo moderno della nostra agricoltura. Quindi il tema ha un suo oggetto specifico, che è quello delle famiglie degli affittuari, però allarga la sua prospettiva ai braccianti, ai mezzadri e ai coloni parziari, ed è comunque inquadrato in una visuale più generale, che è quella appunto intesa a porre i presupposti perché finalmente sia creata in Italia una agricoltura moderna, con rapporti sociali equi, una economia agricola moderna, la quale contribuisca allo sviluppo economico complessivo di tutto il nostro Paese. Ora, signori, è ben difficile il negare, come vien fatto nella impugnativa, nella motivazione della impugnativa di questa legge, è ben difficile il negare che questa legge rappresenti una riforma di carattere economico e sociale, riforma la quale appunto rappresenta un limite anche per l'esercizio delle potestà legislative delle regioni e anche delle regioni a statuto speciale.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non è esatto questo. Citiamo una sentenza della Corte costituzionale, che afferma che la presente legge non è una riforma.

de CARNERI (P.C.I.): Ecco. Appunto, appunto. Ma è ben da questo che intendo partire. Perché voi citate una sentenza della Corte costituzionale, che si riferisce alla legislazione precedente a questa legge, e sulla base della quale la Corte costituzionale afferma che questa non rappresenta una riforma. Però voi non dite, ad ogni buon conto, e noi invece lo diciamo, che a nostro giudizio questa legge nuova invece rappresenta una riforma di carattere economico sociale, e che quindi quelle determi-

nate prescrizioni che sono contenute in essa rappresentano un limite anche appunto per la potestà e legislativa e amministrativa della nostra regione, come delle altre regioni. Quindi, a nostro avviso, anche dal punto di vista giuridico, non è sostenibile il fatto che, poiché questa legge pone determinati obblighi a carico di organi regionali o di uffici regionali, come sono gli ispettorati dell'agricoltura, per questo fatto la legge è anticostituzionale, è contraria allo Statuto. Eh no, signori, poiché se questa è una legge appunto di riforma economico-sociale, il Parlamento ha il potere di porre anche determinati compiti alle Regioni e agli organi delle Regioni, quali possono essere gli ispettorati agrari, e della provincia di Trento e della provincia di Bolzano. D'altra parte, sotto il profilo più strettamente politico, e anche vogliamo dire pratico, è per noi cosa vantaggiosa, che proprio gli organi della Regione, che proprio la Regione abbia questi incarichi da parte dello Stato, in modo che comunque questi organi siano pur sempre sottoposti alle Assemblee elettive locali e quindi non siano un mero strumento dell'apparato centrale, dell'apparato statale, ma siano invece appunto una espressione di una entità politica autonoma, come sono le regioni, e come nella fattispecie è la Regione Trentino - Alto Adige. Ora, data la rilevanza della legge, mi pare che la tecnica di affermare che qui si fa solamente una questione di diritto, una questione di rispetto di competenze, e che non si intacca la sostanza, questa tecnica rappresenta proprio l'esempio di chi vuol nascondersi dietro a un dito. Sappiamo benissimo l'ispirazione fondamentale che anima il gruppo della S.V.P., e l'abbiamo visto in più e più casi. D'altra parte sappiamo come nell'Alto Adige esista una struttura fondiaria, nella quale trova ben presente la grossa proprietà, le grosse aziende specializzate, e che queste grosse proprietà, le qua-

li possono avere rapporti di affitto, ma possono avere anche rapporti di mezzadria, ma possono avere anche rapporti di colonia parziaria, hanno il loro peso politico determinante all'interno di questo partito e cioè del S.V.P. Quindi non facciamo il ragionamento, meramente giuridico, meramente formalistico, per due ragioni: innanzi tutto perché le lesioni lamentate per quel che riguarda lo Statuto di autonomia, a nostro avviso, non sussistono, trattandosi di una riforma economico-sociale, la quale abbraccia tutto il territorio della nazione e la quale rappresenta, come ho detto prima, un limite all'esplicazione dei poteri autonomi della nostra regione, salvo qualche dettaglio per quel che riguarda la composizione delle Commissioni o altri dettagli che comunque non riguardano la sostanza della legge, ma a questo riguardo io ritengo di poter affermare che la Regione autonoma Trentino - Alto Adige, con legge propria, potrebbe provvedere a introdurre modifiche a questa stessa legge nazionale, in modo da ovviare a queste determinate deficienze, che comunque sono estremamente periferiche e sono estremamente sproporzionate rispetto invece alla mole sostanziale dei provvedimenti, delle disposizioni contenute nella legge stessa. Noi non possiamo ignorare che con legge propria, la Regione Trentino - Alto Adige ha modificato la legge nazionale ospedaliera, e l'ha modificata con legge propria, senza ottenere preventive assicurazioni o comunque senza che lo Stato si opponesse a questa modificazione. Non possiamo neanche ignorare il fatto che, per esempio, la legislazione delle due province autonome di Trento e di Bolzano ha pur modificato la legge nazionale sulla GESCAL, l'ha modificata, e quindi nulla vieta che se ci sono determinati correttivi per quanto riguarda gli organi, per quanto riguarda gli uffici preposti all'applicazione della legge, nulla vieta che la Regione va-

da avanti con legge propria e, nel caso che questa legge venisse rinviata poi dal Governo, si adisca alla Corte costituzionale, sulla base di questa legge regionale, e non si tenda invece a far crollare, a svuotare di ogni significato questa importante legge concernente la nuova disciplina dell'affitto, poiché noi ben sappiamo quali sarebbero le conseguenze di una ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale della legge stessa. Poiché sono impugnati praticamente tutti gli articoli che introducono innovazioni profonde nel sistema vigente e poiché quindi l'impugnativa tende a scardinare tutti gli elementi, i pilastri portanti della legge, è ben chiaro che venendo dichiarati illegittimi tutti questi articoli, ne deriverebbe che la legge sarebbe assolutamente inoperante nel Trentino - Alto Adige, e sarebbe assolutamente inoperante nel Trentino - Alto Adige fin tanto che il Parlamento, e cioè i due rami Camera e Senato, non avessero poi successivamente provveduto a emanare una legge specifica per il Trentino - Alto Adige. Ma quanto passerebbe, signori consiglieri, quanto passerebbe dal momento in cui venisse dichiarata la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge e il momento in cui verrebbe eventualmente emanata una nuova legge nazionale per regolamentare specificamente le questioni dell'affitto del Trentino - Alto Adige? In ogni caso anni. Noi abbiamo il triste precedente della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge statale sulla scuola materna. In quella declaratoria di costituzionalità, la Corte costituzionale faceva appunto al Governo e muoveva un rimprovero al Governo, per il fatto che il Governo non aveva provveduto a emenare le norme di attuazione relative alle potestà delle Province, a legiferare in materia di scuola materna. Ebbene, sono passati già tre anni da quella declaratoria e norme di attuazione non se ne sono viste, e teniamo pur

presente che la emanazione di norme di attuazione è procedimento estremamente più rapido e snello, nel suo *iter*, che non la emanazione di una legge da parte del Parlamento, la quale prevede discussioni in commissione, prevede discussioni in aula, l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, poi tutto di nuovo l'*iter* nell'altra Camera, e poi se ci fossero modifiche il rimbalzare praticamente la legge stessa da un settore all'altro del Parlamento nel suo complesso. Quindi il risultato di una declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe semplicemente quello di far sparire questa legislazione innovativa e di riforma del Trentino - Alto Adige, fin tanto che — e sarebbe in ogni caso questione di anni — non venga poi emanata una nuova normativa da parte dello Stato. E allora la sostanza è questa: che con questa impugnativa avanti la Corte Costituzionale si intende effettivamente cancellare, far sparire dal Trentino - Alto Adige questa legislazione, pregiudicando, ipotecando altresì la possibilità futura di estendere il regime dell'affitto ai contratti di colonia parziaria e di mezzadria, che sono invece presenti in maniera abbastanza ragguardevole e nel Trentino e nell'Alto Adige. Quindi è inutile ci si nasconda dietro appunto piccoli espedienti di carattere pseudo-giuridico, per celare la natura obiettivamente reazionaria di questa iniziativa, natura obiettivamente reazionaria che noi segnaliamo, che noi denunciemo e denunceremo all'opinione pubblica qualora, come appare probabile, la delibera di impugnare passi. Poiché a quanto mi è stato dato di capire in Commissione, la D.C. farà lega con la S.V.P. in modo da approvare questa delibera. E per quanto riguarda le posizioni politiche e le responsabilità politiche della D.C., a meno che non abbia cambiato atteggiamento in quest'ora, è pur necessario fare una breve notazione, poiché se in questo documento si accenna, da parte della

S.V.P., alla questione specifica del maso chiuso e a torto, a nostro giudizio, ma se comunque si fa un collegamento a una situazione particolare, a una situazione tipica, abnorme, quale è quella del maso chiuso, dico che comunque il maso chiuso e la legislazione sul maso chiuso e il problema etnico nella provincia di Trento non ci sono, e che invece con questa declaratoria si intende mandare all'aria la legge, non solo nell'Alto Adige, ma anche nel Trentino, nonostante che il Trentino non abbia tutte queste caratteristiche che forse, noi lo neghiamo, ma ipoteticamente potrebbero anche rappresentare un qualche aggancio per quanto riguarda problemi particolari inerenti la famiglia che conduce il maso chiuso ed eventuali affitti, ecc. E quindi la D.C., e la D.C. trentina innanzi tutto, si assume una ben pesante responsabilità, seguendo la S.V.P. su questa strada, perché non solo tocca la sostanza e tende ad annullare la sostanza di questa legge, ma fa anche un grave torto proprio a quei cittadini del Trentino, a quelle masse agricole, le quali sono, io lo vorrei affermare, unanimi nell'apprezzare questa legislazione sull'affitto, perché effettivamente è una iniziativa che tende a esaltare, a rafforzare la impresa coltivatrice diretta e tende effettivamente a eliminare dei residui ormai arretrati, quale è l'affitto e quale è anche la mezzadria, i quali giocano negativamente, come ho detto, e sul regime generale economico e anche sulla posizione particolare dei singoli. E d'altra parte è dato di vedere, e lo vedremo, se ci saranno novità, qual è la posizione di quei consiglieri e di quelle correnti in seno alla stessa D.C., i quali parlano tanto di riforme, i quali apprezzano le riforme, i quali fanno anche critiche all'interno del loro partito, per il fatto che non si marcia sulla strada delle riforme. Il Parlamento, dopo un lungo parto doloroso, mesi e mesi, ha emanato questa legge importante. Ebbene,

qui si parte invocando falsamente l'autonomia regionale, si parte da questa, per tentare di annientare, di eliminare questa legge. Ecco un bel l'esempio di coerenza, davvero. E vedremo se in sede di posizioni politiche, tutto il gruppo della D.C. seguirà la sua disciplina.

Noi riteniamo, concludendo, che questa sia un'operazione autenticamente reazionaria, e nessun cavillo giuridico riuscirà a coprire questa impostazione, che noi comunque denunceremo ai contadini, alle popolazioni interessate della agricoltura. La nostra posizione, come già preannunciato, è una posizione nettamente negativa, e riassumendo dico che se c'è da fare qualche, sia pur marginale, cambiamento in ordine alla composizione delle commissioni o quant'altro, questo lo si può tentare con una proposta di legge regionale; ma questa legge nazionale sugli affitti deve rimanere in piedi, perché se non rimanesse in piedi verrebbe a crearsi un processo per il quale il Trentino - Alto Adige, emarginato dalle riforme nazionali, si avvierebbe ad essere un'autentica Vandea nel campo dello Stato italiano.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Pensavo all'inizio che la discussione potesse mantenersi entro il discorso giuridico, specifico, stretto, ma non mi dispiace affatto che la discussione sia entrata nel merito anche del significato politico e sociale della legge che ci si propone di impugnare. Qui son state dette delle cose ovvie, da parte liberale, ovvie in quanto provenienti appunto dai liberali, che però devono trovare una risposta che riassuntivamente ho data, interrompendo il collega Crespi. Non è certo vero e non è certo condivisibile l'opinione che questa legge sia una delle cose più ingiuste, una delle cose del-

le quali ci si debba vergognare. Il Parlamento italiano l'ha fatta con una discussione lunga, articolata, ponderata e l'ha fatta con un ritardo di anni rispetto alla necessità, sotto la spinta di esigenze autentiche, che vengono da coloro che sulla terra vivono innanzi tutto lavorandola e conducendo direttamente l'azienda. Ma non bisogna dimenticare, in un giudizio politico, che se questa legge oggi c'è e può dare dispiacere a chi è proprietario della terra, sia esso assenteista o sia esso proprietario che partecipa alla gestione, alla conduzione dell'azienda, c'è oggi, dopo anni, decenni, se non secoli di carenza e con una legislazione, che era tutta e solo a danno esclusivo di chi la terra lavorava. Credo che non occorra essere degli storici del movimento contadino italiano, basta semplicemente non ignorare del tutto la storia del nostro Paese, per sapere come uno dei settori più travagliati sia stato sempre quello contadino, dalle rivolte dei Fasci siciliani, alle più recenti manifestazioni, è tutto un susseguirsi di lotte per strappare le cose più elementari; non per portar via legalmente la terra, per strappare il diritto alle giornate di lavoro per i braccianti, per strappare le assicurazioni, un tempo, per strappare il diritto a una casa decente, non ancora di fatto conquistato dappertutto — basta passare per l'autostrada della grassa Lombardia e vedere le condizioni di certe cascine, che non sono disabitate, perché ci sono i panni fuori dalle finestre, per vedere in che condizioni vivono ancora nella civile e grassa Lombardia i contadini, i braccianti, o i mezzadri — a tutte le altre conquiste tentate. Basti ricordare, per dimostrare la buona volontà, per dimostrare la spinta sociale dei proprietari terrieri, l'intervento celebre di Degasperi, il famoso « lodo Degasperi », per indurre con la forza dello Stato a un riparto di prodotti — ed eravamo all'indomani della disastrosa, ultima guerra — per indurre i

proprietari a un riparto di prodotti leggermente più equo di quello che essi non fossero stati disposti a fare. Quindi non piangiamo su di una legge, che potrà torteggiare, ma torteggiare in interessi non sempre legittimi e non sempre legittimamente difesi, una minoranza di proprietari, ma che è sacrosantamente dovuta a generazioni, dopo generazioni e generazioni di contadini che hanno tribolato sulla terra. Che poi questo rappresenti la distruzione dell'agricoltura, che rappresenti la fine dell'interesse per la terra da parte dei proprietari e da parte del capitale, direi che è assolutamente infondato. C'è oggi, da parte di gente che i suoi soldi li spende bene e li sa spendere bene, tradizionalmente, una ricerca di acquisti di grandi aziende, da parte di gruppi finanziari americani e svizzeri, con prospettive di industrializzazione, di sfruttamento industriale, scatolame, ecc. . . .

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): Ti segnalerò con esattezza, perché so da chi farmi dire anche i casi specifici . . .

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): No, no, te lo segnalerò, non sono in grado di dirti adesso nome e cognome, ma l'ho saputo da gente che è disponibile a dare anche indicazioni precise. Quindi vuol dire che questo pericolo non c'è. Del resto chi paventa pericoli di questo genere c'è sempre. Ricordo nel 1955, in una discussione alla quale mi riferirò poi anche in seguito, un nostro collega di allora, barone de Unterrichter — e penso che già il titolo nobiliare qualifichi la posizione sociale e gli interessi dell'uomo — di fronte a una nostra proposta di legge per la riforma dei fitti, dei contratti agrari, diceva che

la nostra proposta di legge avrebbe riportato le campagne al Medioevo, con questa brillante argomentazione: che troppo protetti i mezzadri e gli affittuari da queste leggi sociali avanzate, si sarebbero poi comportati come degli artigiani del Medioevo, che, protetti dalle loro corporazioni, erano diventati degli scioperati, dei pelandroni, che non volevano più lavorare, che non producevano più. C'è sempre qualcuno che teme la fine della civiltà. E dato che ho accennato un momento fa a quella vicenda, vorrei qui ricordarla, ricordarla assieme a qualche verso di un vecchissimo poeta cinese, il quale diceva: « Rondini e farfalle accompagneranno per tutti i tuoi giorni le buone azioni che hai fatto. Pipistrelli e avvoltoi ti accompagneranno per tutti i tuoi giorni per le azioni cattive che hai fatto ». E qui voglio ricordare al collega Benedikter, che è sempre stato coerente in difesa delle competenze della Regione e in difesa delle prerogative di fronte alle aggressioni o alle scalfitture che possono venire dallo Stato, che neanche lui è senza peccato, e dovrebbe sentir gracchiare, volare un pipistrello dietro la sua testa. Perché nel 1955, quando per la seconda volta fu presentata a questo Consiglio la proposta di legge per la riforma dei contratti di affitto, mezzadria e colonia parziaria, con la firma dell'on. Scotoni e mia, quella opposizione che di solito egli ha sostenuto, che noi dovevamo legiferare dove avevamo competenza e non attendere la legislazione dello Stato, quella posizione era esattamente capovolta. Fu una seduta quella del 15 giugno 1955, sicuramente interessante, appassionata; occupa un'intero fascicolo di verbale, ed ebbe per protagonisti, oltre i presentatori della legge e altri colleghi della sinistra, sui banchi della maggioranza, il collega Albertini, che allora era presidente della Giunta provinciale di Trento, e il collega Benedikter. Albertini fu l'unico che parlò per la D.C., eviden-

temente rappresentava il pensiero del gruppo, e penso sia stato incaricato di questo ruolo, perché era particolarmente versato nelle questioni giuridiche della autonomia. Ne ha dato prova con un intervento zeppo di situazioni, tutte — stranamente, perché era autonomista, nel suo complesso direi che ha dimostrato di essere autonomista — stranamente rivolte all'indietro. « La Corte di cassazione, la suprema Corte di cassazione — non c'era ancora la Corte costituzionale — ha detto che le potestà legislative delle Regioni devono intendersi come potestà regolamentari » — Benedikter si ricorda di sicuro quelle aberrazioni della Corte di cassazione, che voleva ridurre i poteri legislativi delle regioni a potestà puramente regolamentari —. E abbiamo alcune pagine di queste citazioni. E Albertini svolse il suo ruolo, la sua parte per conto della D.C., dicendo: nel merito non discutiamo la bontà o la non bontà di questa proposta di cavar fuori anche i contadini trentini e altoatesini dalle condizioni di arretratezza in cui sono, ma vediamo se è o non è possibile. Dice: non è possibile, non abbiamo la competenza, quanto meno siamo molto incerti circa la competenza. Comunque, dice, c'è lì sulla porta la legge dello Stato che arriva, è imminente — c'era stata la crisi di Governo con l'uscita dei liberali, proprio sul tema della riforma dei contratti agrari, c'era stata la riconferma da parte della D.C. e della socialdemocrazia di includere nel programma del nuovo Governo i patti agrari, la riforma dei patti agrari, eravamo in un periodo in cui si parlò per la prima volta di chiarificazione, perché c'era del torbitto — e quindi è inutile che noi stiamo lì a fare una legge nostra; lì alla stazione che arriva col treno abbiamo la nuova legge. E poi vedremo, se è buona e se ci va bene, altrimenti faremo noi, come ente autonomo, i ritocchi che si devono fare. Benedikter non seguì questa

strada, e gli va dato atto: Benedikter sostenne fin da allora la competenza della Regione. Ma è più grave l'atteggiamento successivo, perché mentre Albertini poteva essere giustificato dalla vera o falsa convinzione che noi non eravamo competenti, Benedikter che era convintissimo della nostra competenza, disse: ma non lo facciamo, perché aspettiamo che lo faccia lo Stato. E vi leggo, se non vi dispiace, le parole testuali del collega assessore agli affari generali della Regione, Benedikter, 1955, che riassume e concludono il suo pensiero: « Per quanto concerne la questione dell'opportunità — prima aveva parlato appunto della competenza — noi siamo dello stesso parere di Albertini, e cioè che essendo imminente la legge statale che dovrebbe contenere le norme fondamentali per la riforma dei patti agrari, essendo imminente questa legge, non conviene uscire adesso con una legge regionale. Però questo punto di vista non vorrebbe essere una linea di principio — perché si accorgeva di star facendo qualche cosa che contraddiceva a tutto un suo comportamento, perché erano ragioni di carattere politico e economico che lo spingevano in questo atteggiamento eccezionale — non vorrebbe essere una linea di principio da seguire in tutti i casi, in quanto anche in altri casi, di fronte a leggi provinciali o anche regionali, per esempio l'ordinamento dell'artigianato e certe leggi scolastiche, abbiamo sentito da parte dello Stato come motivo di rinvio, fra l'altro, anche quello che bisogna aspettare la legge della riforma della scuola o una legge sull'ordinamento dell'artigianato, che non esiste ancora nello stato italiano. E quindi la legislazione regionale o provinciale sarebbe rinviata *sine die*. Ma in questo caso effettivamente è imminente ». Erano tutti profeti sbagliati, perché poi imminente non è stato per niente.

AGOSTINI (P.L.I.): Era imminente allora, lo ricordo bene!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ti ringrazio della precisazione. Era tanto imminente, che non l'hanno fatta, abbi pazienza.

AGOSTINI (P.L.I.): C'è stata una crisi di Governo allora!

RAFFAELLI (P.S.I.): Se mi consente, collega Agostini, l'ho già ricordato!

AGOSTINI (P.L.I.): Comunque era imminente.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ma il Governo era già saltato quando parlavamo noi, se mi consenti. Eravamo in periodo di chiarificazione, era stato ricostituito il Governo con i socialdemocratici, era già stato preso l'impegno di rifare la legge.

AGOSTINI (P.L.I.): Avete mandato fuori i liberali perché non volevano quella riforma, e poi cosa avete fatto voi?

RAFFAELLI (P.S.I.): Esatto. Siamo qui a lamentarci che è arrivata troppo tardi lo stesso. « Ma in questo caso è effettivamente imminente, credo che i partiti di minoranza dovrebbero essere in grado di giudicare molto da vicino ». Ci sono delle interruzioni e poi Benedikter riprende: « Ad ogni modo ritengo che una volta uscita la legge, sarà necessario addvenire ad adattamenti di questi principi alle condizioni speciali esistenti nella regione, perché sono per giunta poi differenti nelle due province di Trento e di Bolzano e dovremo,

anche per questa ragione, sostenere il punto di vista della nostra competenza ». E così le cose finirono come dovevano finire, con una votazione per il non passaggio alla discussione articolata, cioè votazione per il passaggio alla discussione articolata, che trovò 7 voti favorevoli, 16 contrari, 3 astenuti. « Il disegno di legge è respinto », recita il verbale. Ed è sepolto.

Ora, io dico, se noi a un certo punto ci siamo scoraggiati, e forse abbiamo fatto male, di fronte alla prospettiva di ripresentare progetti di legge regionali per vederceli bocciati, avremmo dovuto vedere chi si dichiarava d'accordo nella sostanza, sostituire la propria iniziativa alla nostra; ma non abbiamo mai visto prese di posizione favorevoli ad una riforma delle condizioni di contratti agrari in questa aula. Quindi vuol dire che è nella sostanza che non marciamo d'accordo. E' vero, c'è il pretesto, la ragione del contrasto fra le disposizioni della legge nazionale e talune prerogative della Regione. Ma io dico che se valeva allora il discorso, quello della previsione che faceva Benedikter, della « legge statale che venga, che poi vedremo eventualmente di fare gli adattamenti », se valeva allora, deve valere a maggior ragione oggi. Perché io non starò sicuramente a ripetere tutto quello che hanno detto altri colleghi, particolarmente il collega de Carneri, sulle conseguenze di carenza gravissima, che andrebbero a danno tutte dei contadini, che si avrebbero in caso di accoglimento del ricorso. Lo so che è facile chiamarci in causa col discorso della coerenza, perché quasi sempre abbiamo appoggiato i ricorsi per una linea di difesa della nostra economia, di fronte agli errori voluti o non voluti della legislazione nazionale. Ma ci sono dei casi in cui riteniamo di non poter seguire così, automaticamente, meccanicamente questa linea di condotta, perché troppo grave è la prospettiva concreta di un eventuale

accoglimento. Noi siamo convinti che il movente principale non è tanto la questione della autonomia ferita, ma è questione di interessi feriti. Quanti Crespi ci potrebbero essere e si potrebbero rinvenire nella S.V.P. in aula e fuori dell'aula? Non parlano, perché è meglio che parli Benedikter, che probabilmente non ha interessi di proprietario terriero da tutelare e fa il discorso di carattere giuridico politico, ma dietro lo sappiamo che ci sono questi interessi lesi o ritenuti lesi. E noi non possiamo prestarci a una difesa di interessi che abbiamo sempre contrastato e che intendiamo contrastare. Che cosa potrà capitare, o potrebbe capitare, perché è un'ipotesi, se non dovessimo avere la maggioranza per il ricorso? Capiterà che la legge si applica, capiterà che quel 2,9% mi pare di masi chiusi che devono provvisoriamente ricorrere al sistema dell'affitto, affitteranno nelle nuove condizioni. E non per questo finirà il mondo, né finiranno quei masi chiusi. Cercheranno di far durare il meno possibile la situazione di provvisorietà e di abnormalità che dovrebbero incontrare. Ma se invece dovesse venire a mancare la legge per la dichiarata incostituzionalità di alcuni articoli su nostra sollecitazione, nessuno di noi sarebbe in grado di risarcire gli affittuari di quelle maggiori disponibilità sul prodotto e di quelle maggiori possibilità di presenza della conduzione dell'azienda, che la legge stabilisce. E guardate che sono questi poi i temi di fondo, le cose che scottano forse quanto gli aspetti economico-finanziari della cosa: la perdita del dispotismo da parte del proprietario del fondo, è questo che non si vuol mollare. Quando noi discutemmo quella legge e quando si discuteva in campo nazionale il principio della giusta causa, della giusta causa permanente, il principio della condirezione dell'azienda, gli strilli, da parte padronale agraria, erano su questi temi soprattut-

to, perché è la posizione di potere che preme almeno altrettanto che la posizione di vantaggio economico. Mentre noi abbiamo sempre ritenuto e riteniamo più che mai giusto che in una società moderna, in un contratto associativo qual è quello della mezzadria e qual è quello di affitto, ci sia la parità delle due parti. E quando una delle due debba prevalere in campo di conduzione, sia il conduttore del fondo, coltivatore diretto o affittuario non coltivatore diretto, che ha la prevalenza sul proprietario. Perché è giusto. E non possiamo richiamarci a Cattaneo. Fra il resto io non ho neanche legami di parentela politica, essendo socialista e non repubblicano, pur riconoscendo il valore del pensiero e dell'azione di Cattaneo, riferiti ai suoi problemi e ai suoi tempi. Ma non dimentichi il liberale collega Crespi, che mentre lui oggi lo cita ad esempio, il suo antenato Gabrio Casati, nel 1948, liberale, lo chiamava « quel Cattaneo », con tutti i sottintesi dei fastidi che gli dava, della testa calda, del matto che era...

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): Eh, forse sull'affitto dei fondi rustici erano d'accordo tutti e due. Può darsi che siano stati d'accordo tutti e due. Comunque non si può evidentemente fare riferimenti di questo tipo, vivendo noi oggi in una società del tutto diversa. Ecco perché, senza drammi particolari, per un caso in cui veniamo meno a una linea di condotta, che è stata pressoché costante e che ha avuto l'eccezione precedente della legge per il collocamento dei lavoratori agricoli, ecco perché, dicevo, noi neghiamo decisamente il voto a questa proposta di impugnativa, sicuri con ciò, se qualcosa di negativo ci può essere nell'una o nell'altra delle due posizioni, di scegliere la posizione in cui l'aspetto negativo è sicuramen-

te il minore. Molto più grave sarebbe contribuire a far cessare, sia pure per un periodo, che del resto nessuno potrebbe ipotecare nella sua durata, far cessare i benefici di una legge tanto attesa e per molti aspetti tanto giusta.

(Assume la Presidenza il Presidente avv. von Fioreschy).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe um das Wort gebeten und möchte mich auf gewisse Darlegungen des Abgeordneten de Carneiri und auf bestimmte jetzt zuletzt abgegebene Feststellungen des Abgeordneten Raffaelli beziehen. Es gibt eine Erklärung zur Stimmabgabe, und ich möchte folgendes sagen: Wenn es sich um Anfechtungen von Staatsgesetzen — siehe zum Beispiel ENEL-Gesetz, mit dessen Inhalt auch die Kommunisten einverstanden waren — gehandelt hat, wurde hinsichtlich der Kürze und der Dringlichkeit des Verfahrens keinerlei Einwand erhoben, da sie durch die 30 Tage gegeben sind, die zur Verfügung stehen. Bitte, wir haben in der Anfechtungsbeurteilung Urteile des Verfassungsgerichtshofes erwähnt, um zu zeigen, daß dieser in seiner Rechtssprechung in klarer Weise die Zuständigkeit der Regionen nicht verneint, sondern dieselbe anerkennt. Zum Beispiel hat er bezüglich des Staatsgesetzes vom Jahre 1962 erklärt, daß es sich nicht um ein Reformgesetz handle. Daher ist die Zuständigkeit der Region nicht eingeschränkt, wie damit zugegeben wird. Wir sind alle, wie ich annehme auch die Sozialisten und Kommunisten, der Auffassung, daß der Reformgrundsatz als solcher die Verwaltungszuständigkeit nicht nimmt, sondern wenn-

schon die regionale Gesetzgebung beeinflusst. Diesbezüglich wurde sogar im Gesetz vom Mai 1970 hinsichtlich der Durchführung der Regionalautonomien laut Regionalverfassung festgelegt, daß diese Grundsätze und auch das nationale Interesse die Zuständigkeit nicht nehmen, sondern wensschon inhaltlich beeinflussen. Dies wird ebenfalls in einer Tagesordnung des Senats vom November 1970 noch näher ausgeführt. Ich möchte den Ausspruch des Herrn Abgeordneten de Carneri festhalten: « triste precedente scuola materna ». Es ist das Gegenteil einer autonomen Haltung, denn vom Standpunkt der Autonomie müssen wir doch froh sein, daß der Verfassungsgerichtshof die Anwendung des Staatsgesetzes verneint, da die Provinzen zuständig sind. Die finanzielle Seite, bzw. der finanzielle Nachteil, ist inzwischen behoben worden, aber auch wenn er noch bestünde, würden wir, wie wir wissen, vom Staat einen entsprechenden Anteil an Mitteln aus dem Staatshaushalt erhalten, die im Staatsgebiet insgesamt für Kindergärten ausgegeben werden und auf die wir Anrecht haben. Nicht wir tragen die Schuld an dieser Verzögerung, wie der Verfassungsgerichtshof ausgeführt hat, sondern es fehlen die Durchführungsbestimmungen. Meiner Ansicht nach bedeutet es einen wesentlichen Fortschritt, daß der Staat in Zuständigkeitsbereichen der Region keine neue Ordnung einführen kann, wie es zum Beispiel im Kindergartenwesen usw. der Fall ist. Die Provinz war bisher nicht in der Lage von sich aus ein Gesetz zu erlassen, da es ihr aus Mangel an Durchführungsbestimmungen nicht möglich war. Bei Erlassung des Gesetzes von seiten des Staates wäre die Provinz ausgeliefert, weshalb der Verfassungsgerichtshof den autonomen Standpunkt anerkannt hat.

Es kommt öfters vor und wird in Zukunft mehr als in der Vergangenheit der Fall sein,

daß die vom Staat erlassenen Gesetze als Reformgesetze aufgefaßt werden müssen oder können. Nun kann ein Teil des Regionalrates für das Reformgesetz sein, während der andere dagegen ist. So können von Fall zu Fall je nach Grundsatz die Rollen vertauscht werden. Ich möchte somit die Frage stellen, ob bei Verletzung der Zuständigkeit der Region — es handelt sich um primäre Zuständigkeit — die Anfechtung unterbleiben soll, nur weil einem Teil des Regionalrates das Gesetz inhaltlich zusagt — nur deshalb? Oder sollen wir ungeachtet des Inhaltes unsere Zuständigkeit behaupten? In diesem Zusammenhang bin ich der Ansicht, daß keine Diskussion über den Inhalt hätte zugelassen werden sollen, unabhängig davon, wer dazu Stellung nimmt, da die Anfechtung nicht aus inhaltlichen Gründen gemacht wurde.

Ich bin dem Abgeordneten Raffaelli sehr dankbar, daß er meinen, im Jahre 1955 vertretenen Standpunkt so ausführlich erwähnt hat, und es freut mich, ihn als folgerichtig und in Übereinstimmung mit der derzeitigen Stellungnahme bezeichnet zu wissen. Ich möchte den Abgeordneten Raffaelli bzw. den Regionalrat fragen, wie diesen Reformgrundsatz, als welcher er angesehen wurde, einführen kann. Der Staat oder auch eine Region? Ich denke zum Beispiel an den Reformgrundsatz der allgemeinen Enteignung der Baugrundstücke in Volkswohnbauzonen. Bei uns in der Provinz Bozen wurde mit reaktionärer Mehrheit von seiten der Bevölkerung und unserer Fraktion die Forderung nach einer festen, von oben gelenkten Ordnung für alle Baugrundstücke laut, da dies gerechter wäre. Manche Volkswohnbauzonen werden zum « Legge di Napoli » - Preis enteignet, während auf der anderen Seite Wohnbauzonen der Preisbildung entsprechend auf dem freien Markt verkauft werden können.

Wir haben uns jedoch die Frage gestellt, wer eine derartige Ordnung einführen kann? Wir sind zum Schluß gelangt, daß diesen Reformgrundsatz — ich möchte ihn als solchen bezeichnen, da er auch mit anderen Dingen zusammenhängt, wie zum Beispiel dem bürgerlichen Recht — nur der Staat einführen kann und nicht wir, weshalb wir solange warten müßten; wir würden ihn unmittelbar nach Einführung übernehmen. Dies ist auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung vorgesehen, der Mitte Mai vorigen Jahres abgeschlossen wurde. Die Zuständigkeit zur Einführung von Reformgrundsätzen dürfte beim Staat liegen, was auch in der Präambel zu Artikel 4 vermerkt ist. Anders wäre es natürlich besser, wir müssen uns jedoch an diese Grundsätze halten. Wie gesagt, mit Staatsgesetz dürfen nicht alle Regionalgesetze unmittelbar abgeändert werden, weil damit über die regionale Organisation verfügt wird. Hauptsächlich aus diesem Grunde und weil auf der anderen Seite den Regionalratsabgeordneten eine Befugnis eingeräumt wird, die sie verfassungsrechtlich aufgrund ihrer Zuständigkeit haben, die ihnen jedoch nicht nur in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsorgane des Staates eingeräumt werden — siehe die Befugnis innerhalb eines Höchst- und eines Mindestsatzes den Multiplikationskoeffizienten zu bestimmen — könnte der Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz als verfassungswidrig erklären. Solange mit Regionalgesetz nichts anderes bestimmt wird, gilt das Staatsgesetz. Die Region erhält vom Verfassungsgerichtshof einen Termin, um sich verwaltungsrechtlich und organisatorisch anzupassen. Dabei soll sie den Inhalt des Staatsgesetzes übernehmen oder sich demselben angleichen. Von unserer Seite ist bereits auch im Parlament erklärt worden, daß zum Beispiel die Südtiroler Volkspartei nichts gegen die Blockierung der Pachtverträge einzu-

wenden hat. Aber ich möchte nicht auf den Inhalt eingehen, weil er nicht zur Debatte steht. Das wollte ich erwidern!

(Ho chiesto la parola per prendere posizione in merito ad alcune esposizioni del Consigliere de Carneri ed a determinate constatazioni fatte ora dal collega Raffaelli. Sussiste una dichiarazione di voto e mi si permetta quindi di dire quanto segue: allorquando si è trattato di impugnare leggi nazionali — vedi la legge ENEL —, sul cui contenuto concordavano pure i comunisti, non è stata sollevata alcuna obiezione in merito alla brevità ed all'urgenza della procedura, che è data pure in questo caso, essendo il termine soltanto di 30 giorni. Nella motivazione dell'impugnativa abbiamo indicato sentenze della Corte costituzionale per dimostrare che quest'ultima nella sua giurisdizione non nega, ma riconosce chiaramente la competenza delle Regioni. In merito alla legge dell'anno 1962 essa ha dichiarato, ad esempio, che non si tratta di una legge di riforma e pertanto le competenze della Regione non vengono limitate. Noi tutti, e presumo anche i socialisti e comunisti, siamo dell'opinione, che la massima riformatrice come tale non ci priva della competenza amministrativa, ma influisce sulla legislazione regionale. A tal proposito perfino nella legge del maggio 1970, riguardante l'attuazione delle autonomie regionali, è stato stabilito secondo la costituzione regionale, che questa massima e l'interesse nazionale non privano le amministrazioni della competenza, ma influiscono sul contenuto, la qual cosa è stata esposta più dettagliatamente in un ordine del giorno del novembre 1970 del Senato della Repubblica. Desidero tenere ferma l'espressione del consigliere de Carneri e cioè « triste precedente scuola materna ». Ciò è l'opposto di un atteggiamento autonomo, poiché dal punto

di vista dell'autonomia dobbiamo essere soddisfatti che la Corte costituzionale neghi l'applicazione delle leggi nazionali, trattandosi di competenze provinciali. Il lato, rispettivamente lo svantaggio finanziario, è stato nel frattempo eliminato, ma se anche ciò non fosse, otterremo comunque, come sappiamo, dallo Stato la corrispondente quota parte, che ci compete, dei mezzi previsti nel bilancio statale, che vengono spesi sul piano nazionale per le scuole materne. La colpa di questo rinvio non è nostra, come ha indicato la Corte costituzionale, poiché mancano le norme di attuazione. A mio avviso è un notevole progresso che lo Stato non possa introdurre nuovi ordinamenti nei settori di competenza regionale, come ad esempio in materia delle scuole materne. La Provincia non è stata finora in grado, per mancanza delle norme di attuazione, di emanare una propria legge. All'atto dell'approvazione della legge nazionale, la Provincia sarebbe esposta alla medesima, per cui la Corte costituzionale ha riconosciuto il punto di vista autonomo.

Accade spesso ed in futuro si verificherà ancor di più che in passato, che le leggi emanate dallo Stato si debbano e si possano interpretare come provvedimenti di riforma. Ora una parte del Consiglio regionale può essere favorevole alla legge di riforma, e l'altra contraria, dimodoché potranno essere scambiati ruoli di caso in caso, secondo la massima in questione. Mi chiedo, se quindi per una lesione della competenza regionale — si tratta di una competenza primaria — si dovrebbe desistere dall'impugnazione, soltanto perché una parte del Consiglio regionale concorda sul contenuto della legge? O dovremo forse difendere, indipendentemente dal contenuto, le nostre competenze? A tal proposito sono dell'avviso che si dovrebbe permettere affatto di discutere in merito al contenuto e ciò indipendentemente da

dove provenga la presa di posizione, poiché l'impugnazione non avviene per motivi di contenuto.

Sono molto grato al collega Raffaelli per aver egli menzionato così dettagliatamente il mio punto di vista esposto nell'anno 1955 e mi fa piacere sapere che lo stesso è ritenuto logico e rispondente alla presa di posizione di allora. Desidero chiedere al consigliere Raffaelli, rispettivamente al Consiglio, chi possa introdurre questa massima riformatrice, che tale è ritenuta. Lo Stato oppure anche una Regione? Intendo, ad esempio, la massima di riforma dell'esproprio generale delle aree fabbricabili in zone riservate all'edilizia popolare. In Provincia di Bolzano la maggioranza reazionaria della popolazione, vale a dire del nostro gruppo, ha richiesto un severo e giusto regime per tutte le aree edificabili, delle quali una parte viene espropriata al prezzo della legge di Napoli, mentre l'altra può essere venduta liberamente ai vigenti prezzi. Ci siamo comunque posti la domanda, chi potrà introdurre simile regime e siamo giunti alla conclusione, che tale massima riformatrice — la ritengo tale, poiché connessa ad altre cose, come ad esempio al diritto civile — può essere introdotta soltanto dallo Stato e non dalla Regione, per cui dovremmo attendere ancora molto, ma la potremo recepire immediatamente dopo la sua introduzione. Ciò è previsto pure nell'accordo di coalizione della Giunta provinciale, concluso verso la metà di maggio dello scorso anno. La competenza riguardo le massime riformatrici spetta quindi allo Stato, come risulta dal preambolo all'articolo 4. Naturalmente sarebbe meglio, se le cose stessero diversamente, tuttavia dobbiamo attenerci a questa massima. Come già detto, la legge statale non può modificare direttamente tutte le leggi regionali, poiché altrimenti si disporrebbe sull'organizzazione regionale. So-

prattutto per questo motivo e poiché da una parte ai Consiglieri regionali è data una funzione, prevista dalla costituzione, che deriva dalla loro competenza, la quale non viene attribuita soltanto nella loro qualità di organi amministrativi dello Stato — vedi la funzione di stabilire nell'ambito del valore minimo e massimo il relativo coefficiente — la Corte costituzionale potrebbe dichiarare anticostituzionale questa legge. Finché con un provvedimento legislativo regionale non si disporrà diversamente, vale la legge nazionale. La Corte costituzionale impone alla Regione un termine, entro il quale questa deve adeguarsi sotto il profilo giuridico-amministrativo ed organizzativo, recependo il contenuto della legge dello Stato, oppure adeguandosi allo stesso. Da parte nostra è stato dichiarato anche in Parlamento che, ad esempio, la S.V.P. non ha nulla da eccepire per quanto riguarda il blocco dei contratti di affitto dei fondi rustici. Non intendo comunque entrare nel merito del contenuto, poiché non è stato posto in discussione. Ciò è quanto desideravo rispondere ai colleghi de Carneri e Raffaelli.)

PRESIDENTE: La parola all'avv. Bertorelle.

BERTORELLE (Vicepresidente - D.C.): Nell'espone il punto di vista del nostro gruppo, in merito all'impugnativa proposta dal gruppo della S.V.P., impugnativa sulla legge per la nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, il nostro gruppo ha due valutazioni fondamentali da fare: la prima è di carattere giuridico e riguarda i problemi di competenza dello Stato e della Regione; il presentatore ha infatti osservato che la impugnativa è richiesta per una riserva di competenza autonomistica in materia. Il secondo ordine di ragioni è di carattere poli-

tico ed evidentemente non può essere sottaciuto, perché l'opinione del nostro gruppo sia completa a questo riguardo. Anche se si tratta di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità di una legge, la valutazione di principio deve essere fatta, ed è stata abbondantemente fatta dai colleghi, particolarmente dell'opposizione, i quali hanno quasi esclusivamente incentrato la loro discussione su questo argomento. Per noi questa valutazione va fatta, ma va fatta dopo quella di carattere giuridico, non che quella di carattere giuridico sia più importante, ma soltanto è prioritaria. Per quanto riguarda la questione di carattere giuridico, cioè l'impugnativa di 7 articoli della legge dello Stato, e della legge dello Stato nel suo insieme, si pone il problema che già molte altre volte è stato sottoposto alla valutazione della Corte costituzionale, dal 1956 in poi, da quando ha cominciato a funzionare, e cioè se la materia dei rapporti di diritto privato, cioè dei rapporti che sorgono fra cittadini privati in questo particolare settore dell'agricoltura, sia di competenza esclusiva dello Stato o se sia ammessa anche la legislazione regionale. Noi non siamo apodittici al riguardo, né siamo certamente difensori della competenza esclusiva dello Stato al riguardo, essendo, evidentemente, come autonomisti, portati più a sostenere le competenze della Regione ove ciò sia possibile. Dobbiamo però concretamente far presente qual è la opinione della Corte costituzionale, qual è la giurisprudenza della Corte costituzionale che attraverso diverse sentenze in particolare che riguardano contratti agrari in Sicilia e in Sardegna, si è andata consolidando. E questa giurisprudenza prevalente, afferma che in via normale la competenza in materia di diritto privato — come mi pare sia anche logico — è del legislatore statale. Tutti i rapporti di diritto privato, il diritto di famiglia, il diritto di successione, il diritto ma-

trimoniaie, tutti quelli regolati dal codice civile sono competenza in via normale dello Stato. Però nello stesso tempo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha anche confermato una certa deroga a favore del legislatore regionale, alla presenza però di determinate condizioni, e queste condizioni si riferiscono strettamente alle situazioni locali, e sono la eccezionalità di una situazione locale che determina una legislazione regionale premesso il quadro di una legislazione statale; sono la finalità di una legislazione regionale, cioè lo scopo di soddisfare a interessi di carattere pubblico, non di carattere privato, e sono infine, e direi come questione inderogabile, la mancanza nella legislazione regionale, di un contrasto con i criteri informativi della legislazione statale in materia, cioè la legislazione statale deve sempre fornire il quadro generale di principi, entro i quali può inserirsi una legislazione di carattere regionale. Ed allora ecco le sentenze citate dal proponente, cioè la sentenza della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittima la legge siciliana del 16 marzo 1964, che concerneva la ripartizione dei prodotti agricoli e la sentenza è del 6 giugno del '68, n. 60. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la legge sarda del 22 agosto del '67, n. 16, che riguardava la riduzione dei canoni di affitto dei pascoli nelle annate '66-67, quando c'era stata una particolare siccità, e questa è la sentenza del 22 dicembre '59, n. 160. Ancora la legge siciliana del 14 luglio del '50, n. 54, che riguarda la riduzione di canoni d'affitto per i cereali soggetti ad ammasso, e la sentenza è del 26 gennaio '67, n. 35. La giustificazione che ha portato la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 è interessante, perché ci fa capire anche lo spirito col quale la situazione viene esaminata. Dice, fra il resto la parte conclusiva: « e poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari adottate dalla Regione

siano intese ad adeguare l'attuazione dei principi stessi, posti a base della legislazione statale, alle particolari esigenze amministrative dell'isola, perseguendo in tal modo le finalità specifiche assegnate all'ente Regione, la Corte non ravvisa elementi sufficienti per considerarle viziate di illegittimità costituzionale ». Ecco, direi che qui ha proprio centrato il punto fondamentale della giurisprudenza della Corte costituzionale, principio dell'adattamento della legislazione regionale al quadro nazionale posto dalle leggi dello Stato. Noi riteniamo quindi di poter dire che una volta emanata una legge dello Stato in materia di rapporti di diritto privato, innovativa, con caratteristiche di riforma, come quella in esame sui canoni degli affitti agrari, è consentito alla Regione emanare leggi che la adeguino alle particolari situazioni locali. Quali sono nel nostro caso le particolari situazioni locali? Ne abbiamo individuato due: una è l'esistenza del particolare istituto del maso chiuso in provincia di Bolzano e della minima unità culturale, competenze che lo Statuto ha conferito alle Province; la provincia di Bolzano ha legiferato in materia di maso chiuso e la legislazione del maso chiuso è una deroga ai principi del diritto di successione del nostro codice civile. E poi l'altra particolare situazione è la situazione dei fondi rustici delle colture di fondovalle, lungo l'asta dell'Adige.

Agli effetti catastali del reddito domenicale, questi terreni sono ancora, non sono classificati. La ragione per la quale non sono classificati, non stiamo qui a dirla, è un altro discorso, però è una situazione del tutto particolare, per cui agli effetti della fissazione del canone di un fondo rustico posto a mille metri, facendo riferimento agli indici dominicali, può essere più alto l'affitto di un fondo a mille metri, che il fondo in pianura, magari con coltura pregiata di frutta e di vino. Necessità, e lo diciamo tra

parentesi, ai colleghi della S.V.P., di non dormire a questo riguardo, perché è comodo lasciare le cose così, perché agli effetti delle tasse c'è un vantaggio, però poi tutti i nodi vengono al pettine e uno dei pettini è anche questo: oggi, applicata questa legge, nella provincia di Bolzano, nella zona di fondovalle, creerebbe effettivamente delle condizioni di canoni molto più basse di quelli stabiliti in campo nazionale. Ma detto questo, cioè ritenuto che ci sono delle particolari situazioni da tener presenti, anche nel nostro caso, noi riteniamo che da queste particolari situazioni se ne possa trarre motivo per impugnare una legge dello Stato che riguarda rapporti di diritto privato. Piuttosto il gruppo proponente ha sempre la facoltà di presentare una proposta di legge, come è stata fatta in Sicilia, come è stata fatta in Sardegna. Questa proposta può essere utile per adattare la legge dello Stato alla particolare situazione della nostra Provincia. Si dice infatti che i poteri della Commissione, stabiliti dall'art. 3 della legge, sono poteri che nel nostro caso non sono soddisfacenti, perché hanno dei limiti di spazio minimo e massimo, tali da non consentire un vero e proprio adattamento della legge dello Stato per quanto riguarda i canoni di affitto alla nostra Provincia. Bene. Si presenti una legge. E sulla costituzionalità di questa legge io credo che il gruppo della S.V.P. troverà tutto il Consiglio d'accordo. Devo dire una cosa però anche per il maso chiuso, perché effettivamente il tempo a disposizione per i proponenti non era molto, e questo lascia anche capire come certi concetti siano stati buttati là molto frettolosamente.

Il maso chiuso non è un modo di conduzione di un fondo agricolo; il maso chiuso è un istituto giuridico, che rende indivisibili i terreni, in forza di un atto, con efficacia costitutiva. Questi terreni devono produrre un reddito che

sia sufficiente per lo meno per cinque persone. Nella eredità vengono attribuite a un solo erede o a un solo legatario. Ma la conduzione del maso chiuso può avvenire attraverso la conduzione diretta, che è la normalità, può avvenire attraverso la mezzadria, può avvenire attraverso la affitto, può avvenire attraverso la conduzione in economia. Il maso chiuso può essere comperato anche da un libero professionista. Abbiamo esempi di liberi professionisti, medici e avvocati, che hanno comprato un maso chiuso e che lo gestiscono in economia o lo hanno dato in affitto. La legge sui canoni di affitto quindi si applica anche al maso chiuso e non si vede perché non dovrebbe applicarsi questa legge, sia fatta dallo Stato e integrata dalla Provincia.

L'esempio che è stato citato nella proposta dei proponenti è un esempio concreto, cioè il caso nel quale venendo a mancare improvvisamente il titolare del maso chiuso, i figli, essendo ancora troppo piccoli, la gestione del maso deve essere data in affitto, nel qual caso probabilmente non ci sarebbe un reddito sufficiente per far vivere la famiglia. Ma, come dico, si tratta di casi limite. Gli stessi presentatori della proposta hanno fatto presente che soltanto il 2,7% delle aziende agricole della nostra provincia è affidata ad affitto, con il 0,4% della superficie. Quindi veramente si tratta di situazioni limite, di casi veramente modesti, modestissimi. L'influenza che questa legge avrà nella nostra provincia, quindi, è molto modesta. Ma se nonostante la consapevolezza che questa legge opera nella nostra provincia, veramente in misura del tutto marginale, il gruppo della S.V.P. intende impugnare la legge, è presumibile che lo faccia per una questione di principio. Ed allora dobbiamo dire, oltre alle valutazioni di carattere giuridico, anche i motivi di merito, per i quali il nostro gruppo,

il gruppo della D.C. si sente solidale con il gruppo parlamentare della Camera e del Senato, che hanno recentemente approvato questa legge, la quale legge è proprio partita su iniziativa di un deputato democristiano, l'on. De Marzi.

Poi si sono affiancate altre proposte di leggi contemporanee o successive, non lo so; erano in tutto quattro proposte di legge, e le Commissioni senatoriale e della Camera le hanno poi unificate in un'unica, ma l'iniziativa è partita da un deputato della D.C. E giustamente i presentatori della impugnativa, il gruppo della S.V.P. considera che il fine principale della legge è di assicurare la equa remunerazione del lavoratore dell'agricoltura della sua famiglia ed una buona conduzione dei fondi. E fa riferimento all'art. 44 della Costituzione « stabilire equi rapporti sociali ». Sono evidenti quindi per noi le finalità sociali e politiche che hanno indotto i parlamentari del nostro partito a presentare e a sostenere la proposta di legge; finalità sottolineate, fra il resto, dall'on. Zanibelli nella dichiarazione di voto che ha fatto recentemente nella seduta del 27 gennaio di quest'anno alla Camera, per giustificare il voto favorevole del nostro partito. E non sto a dire quello che lui ha fatto presente in questa occasione; soltanto una cosa vorrei riferire, perché credo che interessi anche a noi: egli cioè ha messo in rilievo come la politica agraria debba essere largamente decentrata ed affidata alle Regioni, e soltanto in questo modo saranno risolti i problemi contrattuali e nello stesso tempo il problema principale dello sviluppo dell'agricoltura. Cioè sottolinea quel principio che già abbiamo accennato precedentemente, che la legislazione in materia di agricoltura dovrebbe trovare leggi di principio che contengono determinati principi, leggi-quadro e lasciare alle Regioni poi la potestà di — entro questo quadro —

di legiferare per adattare questi principi alle particolari situazioni, alle particolari colture che ci sono di regione in regione. Nessun potrà negare la differenza enorme che c'è fra il tipo di agricoltura esistente in Sicilia, quello che c'è in Sardegna e quello che c'è nelle province di Trento e di Bolzano. Ma vorrei aggiungere ancora qualche cosa per quanto riguarda il merito della situazione. L'agricoltura è in crisi, e il discorso è inutile ripeterlo; anche l'anno scorso 400 mila persone hanno abbandonato l'agricoltura. La terra non può far vivere contemporaneamente due persone: colui che la coltiva e colui che la concede. Bisogna, a un certo momento, scegliere. Ed è la scelta che è stata fatta in altri settori, nello stesso momento in cui sono state emanate le leggi che riguardano il blocco di fitti urbani; è stata fatta una scelta dal legislatore per motivi di interesse generale, a favore di colui che occupa l'alloggio e che trova difficoltà di procurarsene altri o di comprarselo. E' stata fatta una scelta nel momento in cui la legge parla di esproprio pubblico, e tra poco verrà anche la legge sulla casa che porterà l'esproprio generalizzato, una scelta a favore di colui che ha bisogno di costruirsi una casa, considerata casa-servizio e non casa investimento. Il legislatore fa delle scelte, anche in questo caso. Io non sostengo che questa è una legge punitiva, però è indubbio che una scelta il legislatore l'ha fatta, e l'ha fatta a favore di colui che coltiva, stabilendo dei canoni che peraltro siano ancora compatibili con le esigenze di una economia come quella nella quale noi ci troviamo. Ma anche nella sanità è stata fatta una scelta, dal momento in cui si stabilisce che la generalità dei cittadini possa ricorrere alle cure sanitarie in condizioni di eguaglianza. Anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, tutti hanno diritto a una previdenza, tutti hanno diritto a essere curati, alle

cure preventive e alle cure quando sorge una malattia. Se è vero quindi che lo spirito che anima questa legge non è uno spirito di carattere punitivo, è anche vero che sono state create le condizioni migliori perché venisse favorita la produttività nel campo dell'agricoltura, per permettere cioè a affittuari di diventare imprenditori completi. Come possono gli affittuari diventare imprenditori agricoli completi, quando non possono fare, come nella legge precedente alcun lavoro senza il consenso del concedente? Ecco una delle finalità della legge. Direi che va al di là ancora del canone, perché sul canone comunque ci si potrà mettere d'accordo, e la legge stessa stabilisce che anche le misure stabilite dal canone possono essere derogate da accordi fra le parti, ed è evidente, umano, che a un certo punto si arriverà ad un accordo fra il concedente e l'affittuario, ma la parte più importante è proprio quella che consente al concedente di fare quei lavori che possono modificare la struttura e quindi in ultima analisi favorire l'agricoltura. E lo può fare, perché se fa questi lavori non è più subordinato all'assenso del concedente e automaticamente il contratto viene prorogato a 12 o 15 anni quelli che sono. Signori, noi non dobbiamo dimenticare che facciamo parte di una compagine nazionale, che se il problema nella nostra regione interessa pochissimi casi, in campo nazionale interessa un milione di persone che stanno dietro alle campagne lavorate in affitto. Cinque milioni di ettari sono in affitto. Sono dati che ci fanno pensare, che non possono far dimenticare la solidarietà che noi dobbiamo avere con una legge come questa. E qui io avrei finito il mio discorso. Adesso viene evidentemente la parte più ingrata, ma anche la parte più concreta agli effetti della decisione che dobbiamo prendere oggi. Le conclusioni del nostro discorso, dovrebbero essere: no all'impugnativa. Ebbene non

sono no all'impugnativa. E le ragioni lo sanno i colleghi. Da 22 anni non abbiamo mai detto di no . . .

Cons. Virgili, aspetti prima di sorridere... Da 22 anni non abbiamo mai detto di no ad una richiesta che venga dal gruppo di lingua tedesca o che venga presentata e approvata dalla maggioranza della Giunta provinciale di Bolzano. Io faccio parte della Giunta provinciale di Bolzano, la cosa è stata discussa, ci siamo astenuti, attendendo la decisione del nostro gruppo, che sul merito è negativa. Ma di fronte a queste richieste, non possiamo noi dire di no. Noi abbiamo sufficiente fiducia negli organi costituzionali, della Corte costituzionale, che l'esame della costituzionalità di questa legge sarà condotto come per tutte le altre leggi. Noi abbiamo fiducia nella Corte costituzionale; proprio perché abbiamo fiducia nella Corte costituzionale non possiamo negare ad un gruppo importante del nostro Consiglio, istituito da oltre un terzo di consiglieri, da una Giunta provinciale, da una maggioranza di Giunta provinciale, la possibilità di adire alla Corte costituzionale. Da notare che in questo caso, i motivi di impugnazione non riguardano soltanto l'art. 4, cioè la materia agricoltura, ma anche l'art. 11, la materia masi chiusi, che è di competenza della Provincia. E in questo caso noi siamo sostituiti processuali della Giunta provinciale di Bolzano, come Consiglio regionale, e non avendo la Giunta provinciale, il Consiglio provinciale di Bolzano la possibilità di impugnare davanti alla Corte costituzionale, a tutt'oggi, una legge dello Stato, ci prestiamo come ci siamo prestati in tutti questi anni, a dare questa possibilità. Ecco quindi che noi siamo qui sostituiti processuali della Giunta provinciale di Bolzano, pur avendo espresso tutte le nostre riserve in materia di invasione di competenza, cioè quelle di carattere giuridico, e pur avendo chiaramente

espresso la nostra completa, totale adesione al gruppo parlamentare della Camera e del Senato, che ha approvato questa legge. Riteniamo che non ci sia in tutto ciò un contrasto, benché difficile sia la comprensione, non tanto fra i colleghi che sono qui, ma al di fuori, riteniamo che non sia un contrasto questa nostra posizione con le nostre conclusioni, ma che anzi sia una posizione più corretta. Non è qui in esame il contributo che noi possiamo dare per approvare o per respingere la legge, ma solo la volontà nostra di consentire a chi ha dei dubbi sulla legittimità costituzionale di questa legge, di adire a quel giudice; una volta che quel giudice si sarà espresso, ci sarà più tranquillità in coloro che hanno fatto questo ricorso e in tutti quanti noi, e non sarebbe giusto in questo momento, non avendo la Giunta provinciale la possibilità di impugnare direttamente, che noi come Coonsiglio regionale glielo bocciassimo. Ecco, questa è la nostra posizione. La nostra posizione quindi è sul merito, chiara, netta e senza difficoltà, espressa a tutte parole, a tutte lettere. Ci asterremo al riguardo e facendo la conta di quelli che votano questa legge, daremo quei voti necessari per arrivare al 27. Il cons. de Carneri sorride... dovrebbe sapere che questo è il metodo che abbiamo sempre usato in tutti questi anni, e riteniamo di aver fatto bene.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, signori colleghi, questa seduta si è prolungata oltre l'orario pensabile, per cui io dirò solo poche parole, sia a completamento di quello che ha detto prima il collega Crespi, sia a commento, più che altro, di quello che abbiamo sentito

oggi in questa seduta. Si è prolungata, dicevo, perché, anziché rimanere nel tema, si è voluto fare il processo alla legge contro la quale è stata proposta l'impugnativa da parte del gruppo della S.V.P. E già in commissione stamattina avevo rilevato la stranezza del fatto di voler ampliare il discorso nei confronti di tutta la legge, anziché limitarsi solo ed esclusivamente alla materia sulla quale noi siamo chiamati oggi a decidere, cioè sull'impugnativa di quella parte della legge che contrasta, secondo i proponenti, e che limita la competenza della Regione e le competenze delle Province. Qui oggi si sono ascoltate molte tesi, direi anche che hanno avuto un po' dell'umoristico.

(Interruzione).

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, se vuol far fare silenzio, perché altrimenti io rinuncio alla parola. Perché le sinistre desiderano silenzio solo quando parlano loro; quando poi parla la destra reazionaria, o chi viene ritenuto tale, allora possono fare qui quello che vogliono.

(Interruzioni varie).

AGOSTINI (P.L.I.): No, semmai il penultimo, non l'ultimo. Da parte delle sinistre, in particolare, oggi si è girato attorno alla questione, per cercare di salvare la faccia nei confronti di una certa difesa dell'autonomia, che è sempre stata avanzata anche da quel partito che addirittura si vuol chiamare partito autonomista, partito autonomo dell'Alto Adige: mi riferisco al partito comunista. Quando però si tratta, in certe occasioni, di dimostrare veramente questa fede autonomistica, allora che cosa si fa? Si gira attorno all'ostacolo, si avanzano questioni che con la questione in partico-

lare non hanno nulla a che fare, si fa il processo, in difesa naturalmente, della legge, e poi . . . si vota contro. Questo, naturalmente, in omaggio a quei principi autonomistici, che dicono di avere sempre difeso contro altri riconosciuti come antiregionalisti per eccellenza. Invece su questioni di principio come questa — dirò perché è di principio — allora naturalmente sono reazionari, sono antiautonomisti. La questione è una sola, signor Presidente: qui si tratta di vedere se questa legge contiene degli articoli che violano la nostra competenza. Il collega Avancini, sostituendosi alla Corte costituzionale, ha detto che sono questioni puramente marginali, che non intaccano la nostra competenza, dopo però aver detto che lui non è giurista, che non se ne intende di queste cose. Questa è una delle sinistre che si è spostata addirittura al di là dell'estrema sinistra, forse per le ragioni, che giustamente ha detto il cons. Crespi, che qui c'è un complesso, nell'ampio settore delle sinistre, nella fauna delle sinistre, in cui c'è solo il desiderio di correre sempre più a sinistra. Andate a sinistra, però guardate che oltre un certo limite c'è anche il baratro . . .

(Risate).

AGOSTINI (P.L.I.): . . . E correte, correte, correte a sinistra, amici, correte, e poi ci rivedremo.

(Interruzioni varie).

AGOSTINI (P.L.I.): Perché si preoccupa tanto de Carneri di questa impugnativa? Ma se è così convinto della bontà e della giustizia della legge statale, lasci che si adisca la Corte costituzionale, tanto non è sicuro de Carneri che questa legge sarà ritenuta decisamente costituzionale anche su quei punti? Piuttosto

dica il collega de Carneri che lui teme la fondatezza di questa impugnativa, e allora gira l'ostacolo, come dicevo prima. E allora naturalmente vuole, senza dirlo espressamente, vuole che non si faccia l'impugnativa perché ha paura. L'unico qui, in questa sala, delle opposizioni, che ha forse detto chiaramente il suo pensiero, debbo riconoscerlo, è stato il collega Raffaelli, il quale ha detto: questa legge è buona per noi, è giusta, ci voleva, anche se intacca le nostre competenze. Almeno ha avuto il coraggio di dirlo questo. Ma è stato l'unico.

Il discorso di Bertorelle. Io mi sarei aspettato, e credo non solo io, che avrebbe enunciato poi il voto contrario. Lui ha dichiarato la sua solidarietà di gruppo, ha fatto tutto il discorso che effettivamente portava a quella conclusione. Io penso che forse avrebbe fatto meglio a dire molto meno di quello che ha detto, e limitarsi solo alla questione essenziale, senza accettare il ricatto che proveniva dalla sinistra, quel ricatto cioè minacciato di andare per le piazze del Trentino, non certo quelle dell'Alto Adige, perché lì non verrebbe nessuno ad ascoltare. Ecco la sua preoccupazione, ecco il lungo discorso iniziale di Bertorelle, che servì appunto per salvare l'anima e la pace. Ma io credo che non ha salvato né l'una né l'altra in questo caso, con quelle dichiarazioni. Bene avrebbe fatto, ripeto, a dichiarare che, in ossequio a una lunga tradizione, anche questa volta il gruppo della D.C. votava a favore dell'impugnativa, per consentire al gruppo linguistico tedesco, ritenuto in particolare leso nei suoi diritti, nelle sue competenze, in relazione allo statuto di autonomia, di adire la Corte Costituzionale. Questo non lo ha fatto. E questa è invece proprio la nostra posizione. Come altre volte, piaccia o non piaccia la legge che viene impugnata — questa volta non ci piace, e anche noi dichiariamo la nostra solidarietà col gruppo parlamen-

tare che questa legge non ha votato, ma questo però per noi non c'entra, e lo dico solo perché rispondo a Bertorelle — anche questa volta noi diamo il nostro voto, perché fino a quando esiste la norma che un gruppo linguistico non può impugnare una legge dello Stato, noi diamo questo voto proprio per una questione di principio, questione di libertà, perché a ognuno deve essere consentito, in questo caso al gruppo linguistico tedesco, se si ritiene leso in questo diritto, di adire la Corte costituzionale e di verificare in quella sede, nell'unica sede, se ha ragione il gruppo linguistico tedesco o se hanno ragione i compagni della sinistra.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.): Tutte le volte che abbiamo discusso e proposto impugnative di leggi davanti alla Corte costituzionale, io sono intervenuto per esprimere esclusivamente il punto di vista giuridico sulla proposta. Credo di non aver travalicato questi limiti che mi ero proposto e che del resto ritengo siano i limiti logici e giusti di una discussione di questo tipo. Il problema è un problema essenzialmente giuridico e come tale va quindi risolto. Questa volta, viceversa, mi pare che i temi giuridici sostenuti da coloro che si sono dichiarati a favore o contro la proposta, siano stati molto limitati; in modo particolare da parte delle sinistre è avvenuta una bordata di cannonate contro la proposta della S.V.P., contro la proposta di impugnativa di questa legge, bordata che è stata fatta allo scopo di difendere il contenuto politico, più che sociale, politico di questa legge. Se dovessi usare lo stesso metro che è stato usato dalle sinistre e da altri che sono intervenuti in quest'aula, per stabilire la decisione da pren-

dere, l'atteggiamento da assumere, se cioè dovessi usare il metro politico, non potrei anch'io che esprimere la solidarietà con il mio partito, che contro questa legge è stato tenacemente schierato, anche perché, anzi soprattutto perché in questa legge ha visto il primo atto politico legislativo di quel fronte popolare che ormai si va delineando in campo nazionale. Non per nulla i principali difensori di questa legge sono i comunisti, che ancora una volta, anche attraverso questa legge e nella illustrazione delle finalità di questa legge in quest'aula, si sono ritenuti ormai arroccati al Governo, parte integrante del Governo e della maggioranza governativa che questa legge ha definito. Questo probabilmente è sfuggito al cons. Avancini, che invece ha detto quasi con rimprovero, rivolto nei confronti dei comunisti, che questa è una legge del centro-sinistra. No, questa è una legge del fronte popolare, che oggi in Italia opera anche in campo legislativo e che attraverso questa legge ha commesso una di quelle violazioni costituzionali che vanamente possono essere difese, come ha fatto il difensore di ufficio, avv. Bertorelle, perché la principale illegittimità costituzionale di questa legge non è tanto nel violare le competenze delle regioni a statuto speciale, quanto nell'aver violato i principi sanciti dall'art. 42, soprattutto 44 della Costituzione. L'art. 44 della Costituzione non è soltanto l'articolo che dà un contenuto sociale alla proprietà agricola, è l'articolo che difende anche la piccola, la media proprietà agricola, e questa non è certo una legge che difenda la piccola, la media o ovviamente anche la proprietà agricola in genere. E' l'anticamera della espropriazione, del diritto di proprietà, il diritto di proprietà agricola, al quale ha accennato, del resto con molta franchezza, questa mattina, il cons. Virgili, quando ha detto che in fondo questa legge non realizza ancora tutte le aspirazioni che la

sua parte politica in questo campo desidera realizzare. E', ripeto, l'anticamera della espropriazione del diritto di proprietà, e quindi è in aperta violazione degli artt. 42 e 44 della Costituzione. E prima o poi io credo che la Corte costituzionale si occuperà certamente, magari in sede incidente di legittimità costituzionale, proprio di questo problema. Non vedo quindi che meraviglia possa fare se alla Corte costituzionale questa legge arriva anche per esaminare il contrasto che le disposizioni di questa legge possano presentare con le prerogative, cioè con le competenze della Regione a statuto speciale Trentino - Alto Adige. Non sono completamente convinto della fondatezza delle ragioni giuridiche che sono state indicate nella motivazione con la quale la proposta è stata presentata, non posso però, da un punto di vista strettamente politico, non apprezzare e non condividere l'iniziativa che è stata assunta, di portare alla Corte costituzionale una legge che, ripeto ancora una volta, ritengo, sia sotto il profilo politico, sia sotto il profilo morale e sia anche sotto il profilo strettamente giuridico-costituzionale, una legge illegittima costituzionalmente, una legge nefasta dal punto di vista sociale, una legge che prelude all'avvento di un tipo di società collettivistica. Attraverso questa legge si vuole realizzare il kolkhos di tipo italiano, al quale aspirano i comunisti e i loro alleati, sia quelli che stanno al Governo con un piede fuori, sia quelli che stanno al Governo con tutti e due i piedi. Ed è soprattutto per questi mottivi di natura squisitamente politica che io darò il mio voto favorevole alla proposta che è stata presentata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segretario quest. - P.P.T.T.): Volevo dichiarare brevemente che il nostro gruppo ha deciso di dare il proprio voto favorevole a questa proposta di impugnativa della legge sulla nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici. E dirò subito i motivi per cui noi ci associamo alla impugnativa, motivi che consistono nella salvaguarda in genere dei principi di autonomia e che pensiamo debbano essere soprattutto evidenziati e tenuti presenti in ogni e qualsiasi circostanza. Non entriamo nel merito della legge stessa, ma diciamo che i principi generali di riforma che anche l'autonomia recepisce e deve accettare, abbisognano di una armonia, di un adattamento alle esigenze e alle consuetudini, ai bisogni locali. Solo per questa ragione noi, se non per altre, diamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 41 - maggioranza richiesta 27.

28 sì

9 no

4 schede bianche.

La deliberazione di impugnazione è approvata.

Prego un momento di attenzione: alle 15.30 dovrebbe riunirsi la Commissione agli

affari generali; dato che siamo vicini alle 13.30, il Presidente della Commissione ha pregato i Commissari se volevano riunirsi oppure se volevano che fosse rimandata.

La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
Io farei una domanda cortese in questo senso: uno degli argomenti all'ordine del giorno riguarda il problema del riassetto del personale, la legge attuativa del riassetto, ed è in questo senso urgente. Chiedo che se proprio non fosse possibile oggi affrontare questa legge, che è di

pochi articoli, non è di grande impegno ed esame, quanto meno sia possibile fissare un incontro a breve distanza, perché obiettivamente è urgente e riguarda il personale.

PRESIDENTE: Allora io pregherei il presidente della Commissione di prendere contatto diretto con la Commissione, di riunirsi brevemente, per convenire il programma dei lavori.

La seduta è tolta e riconvocata a domicilio.

(Ore 13.20).